

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI.

C. 2751 GOVERNO.

CONTRIBUTI SCRITTI PERVENUTI

- 1) CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI;
- 2) CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI;
- 3) ANTONIO VICINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE;
- 4) RETE DELLA CONOSCENZA - LINK COORDINAMENTO UNIVERSITARIO;
- 5) CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI;
- 6) FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI;
- 7) FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI;
- 8) CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
- 9) FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI;
- 10) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI URBANISTI E DEI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI;
- 11) PROF. FABIO LUCIDI, PRESIDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELLA SAPIENZA – UNIVERSITA' DI ROMA;
- 12) PROF. ORAZIO CARPENZANO; PROFESSORE DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA DELLA SAPIENZA – UNIVERSITA' DI ROMA;
- 13) CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI;
- 14) ORDINE DEI FARMACISTI DI ROMA;
- 15) CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI;
- 16) DOTT. GIAN LUCA CORONGIU, RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO ABILITAZIONE FARMACI ACT F ITALIA.

**DISEGNO DI LEGGE C. 2751
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI**

**COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E VII (CULTURA)
CAMERA DEI DEPUTATI**

MEMORIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI

*Gentile Presidente II Commissione, On. Mario Perantoni,
Gentile Presidente VII Commissione, On. Vittoria Casa,
Onorevoli Deputati,*

il momento storico che stiamo vivendo risulta caratterizzato da una crisi senza precedenti in termini di impatto economico e sociale. La pandemia da Covid-19 ha causato un arresto delle attività produttive e in generale di tutto il sistema economico. Quella che colpisce tutti, risulta essere una crisi asimmetrica, che accentua il divario tra i vari Paesi e, all'interno di questi, le ricadute sulle diverse fasce della popolazione.

Proprio per questi motivi è necessario ripensare completamente l'accesso agli studi universitari e il rapporto tra mondo del lavoro e percorso accademico. Troppo spesso, infatti, i giovani riescono a trovare spazio nel mondo lavorativo in età già avanzata e comunque molto superiore alla media europea. Questo fenomeno è l'effetto di tre principali fattori che spesso coesistono: quello economico, quello accademico in senso stretto, e quello competenziale.

Il disegno di legge in oggetto, richiamando la ratio del d.l. 18/2020 - il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia - prevede la possibilità di accertare le competenze degli studenti durante il percorso accademico, per farli accedere direttamente alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

Lo stesso disegno di legge specifica la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, solo su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.

Tale previsione contribuisce quindi a migliorare l'efficienza del percorso accademico in senso stretto, ma anche i tempi per la professionalizzazione, adeguando il percorso di studi e la sua organizzazione a un'istruzione maggiormente collegata al mondo del lavoro. Gli effetti, inoltre, sarebbero visibili anche sull'offerta di competenze, non più scollegate dalle evoluzioni economico-sociali ma ben inserite in un tessuto di formazione e aggiornamento continui.

Alla luce di quanto fino ad ora espresso, il **parere risulta essere decisamente positivo** seppur permangono forti dubbi circa la limitazione di tale riforma ad alcune classi. Una tale previsione non solamente deve prevedere una riorganizzazione dei percorsi educativi e universitari ma altresì essere estesa a tutte le classi, senza distinzioni. Occorrerebbe, dunque, definire una didattica esperienziale già all'Università attraverso una professionalizzazione dei piani di studio.

Pur quindi evidenziando come sia da valutare molto positivamente il ddl in discussione, riscontriamo due ulteriori necessità che andrebbero al più presto affrontate e superate. In *primis*, come detto, la riorganizzazione dell'offerta formativa, anche mediante l'istituzione di semestri professionalizzanti e il coinvolgimento sia di enti pubblici che privati e, secondariamente, l'estensione dello *status* di laurea abilitante anche a tutte quelle professioni, spesso coperte da ordini professionali, che potrebbero invece essere svolte anche senza un esame di stato non solamente altamente aleatorio e lungo, ma altresì non idoneo a testare la vera idoneità del soggetto allo svolgimento della professione.

Nel dettaglio della professione forense, per portare un esempio noto, l'istituzione di un esame abilitativo per l'accesso trova il suo fondamento nella Costituzione e risulta quindi impossibile abolire del tutto una verifica dell'idoneità professionale del soggetto. Tale idoneità però può essere testata anche senza l'iter che oggi in Italia porta i giovani aspiranti avvocati (per fare forse uno degli esempi più conosciuti) a dover prima sostenere una pratica legale minima di 1 anno e mezzo, spesso non retribuita, per poi sottoporsi ad un esame di Stato (oggetto di approfondimento da parte dello stesso Ministero della Giustizia) non solamente lungo nei termini ma altresì poco incline a verificare la reale idoneità allo svolgimento del ruolo.

Riconoscendo che spesso gli esami di Stato sono previsti al fine di verificare l'idoneità degli individui a svolgere una professione prodromica alla tutela dello Stato di diritto costituzionale, ci

si interroga se la stessa laurea, uno dei massimi riconoscimenti accademici, non possa altresì sostituire la certificazione dell'idoneità se nel percorso di studi si inserisse una specializzazione all'attività (che sia forense, di commercialista o ingegnere), ed una verifica a seguito di un tirocinio pratico-valutativo.

L'esame di Stato, così come oggi previsto, risulta essere da una parte spesso ridondante rispetto al percorso di studio dal momento che, nelle sue prove, vengono prese in esame le stesse nozioni e competenze che vengono già valutate durante il corso di laurea; dall'altro, invece, alcuni corsi non forniscono conoscenze e competenze adeguate al superamento dell'esame di Stato, e molto spesso queste ultime devono essere integrate attraverso lo studio autonomo degli studenti. La scelta quindi di procedere verso una semplificazione del processo di abilitazione per le professioni che fino ad oggi hanno previsto il superamento di un esame di Stato è da ritenersi in generale positiva. Questa modifica deve, tuttavia, essere accompagnata da una ristrutturazione completa e specifica dei singoli corsi di studio coinvolti che miri a garantire che **gli studenti acquisiscano effettivamente tutte le competenze necessarie per svolgere poi le rispettive professioni alle quali ambiscono, anche mediante un miglioramento dell'efficacia rispetto ai percorsi di tirocinio già attualmente previsti nel percorso curricolare, un'adeguata presenza e formazione di tutor, una effettiva valutazione ex-post del tirocinio da parte degli studenti, un ripensamento degli stessi cicli di studio.** Tutto ciò deve essere connesso alla semplificazione dell'accesso ad una carriera professionale, mediante anche un ripensamento e degli interventi precisi che mirino a valorizzare il titolo di studio e che creino le condizioni all'interno della società per assorbire questa platea di professionisti formati.

Per questi motivi è necessario che tale **previsione relativa alla idoneità dello stesso percorso di studi ad abilitare ad una professione sia perseguita con forza e tenacia, allargando questa opportunità a tutte quelle classi che hanno come sbocco occupazionale naturale una professione precisa, promuovendo un sistema universitario realmente accessibile e inclusivo** - basti pensare alle stime che proiettano un calo degli iscritti tra il 15% e il 20% per il prossimo anno accademico- ed in condizioni di essere un motore propulsivo di innovazione per la società.

Risulterebbe, infatti, irragionevole che alcune professioni, seppur organizzate in Ordini professionali, fossero discriminate rispetto ad altre, quali quelle di farmacia, odontoiatria, tecniche agrarie, alimentari e forestali, attinenti anch'esse alla tutela dei diritti delle persone, quindi

dall'elevata connotazione pubblicistica. Come evidenziato, infatti, nella relazione illustrativa, l'insieme di misure atte a verificare nel corso degli studi l'idoneità del soggetto, *"costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 175/1980, 202/1987, 5/1999"*.

Oggi serve quindi ripensare l'intero sistema, senza eccezione alcuna, ponendo al centro tre obiettivi: l'inclusione sempre maggiore dei giovani nel mercato del lavoro e, laddove in parte inseriti, la soluzione di una situazione generalizzata di svantaggio nelle condizioni di lavoro e nelle retribuzioni; la valorizzazione e l'accompagnamento dell'iniziativa individuale e di gruppo; la certezza di avere un futuro previdenziale.

In una situazione del genere, quindi, le azioni da intraprendere non possono non tener in conto la necessità di riorganizzazione del sistema formativo e l'esigenza che i giovani possano essere inseriti quanto prima nel mondo lavorativo, a seguito di un percorso universitario trasversale e al passo coi cambiamenti del mondo del lavoro.

Seppur aderenti al Processo di Bologna, per uniformare i percorsi universitari a livello europeo, la realtà tradotta nei dati di accesso all'occupazione è ben diversa dalle previsioni. Su tutti i modelli forse quello tedesco garantisce una più veloce emancipazione. Le lauree triennali, chiamate Bachelor, hanno una durata di 3 o 4 anni ma sono considerate già sufficienti per il mercato, a differenza di quanto avviene in Italia. La Laurea Magistrale o specialistica, della durata di 1 o 2 anni, viene lì chiamata Master, che è ben diverso quindi dal Master inteso nel nostro Paese come percorso successivo a quello quinquennale, che nelle statistiche si dimostra in media ben più lungo. È chiaro quindi che l'immissione nel mondo lavorativo in Italia è ritardata non solo per fattori di natura economica, ma anche per come sono strutturati i percorsi formativi.

Nella gestione della fase post Covid-19, durante la quale sarà necessario non solo interrogarsi su come sanare gli effetti diretti e indiretti della pandemia, dovrà avere un ruolo di particolare importanza anche la riflessione sull'università e sulla ricerca. Dovremo avere la lungimiranza di immaginare sistemi e strumenti nuovi per una società e un Paese che si sono scoperti disarmati di fronte ad un fenomeno che ha messo in luce tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato il nostro sistema economico e produttivo: la precarietà strutturale, la debolezza del sistema di welfare e la mancanza di visione strategica rispetto allo sviluppo.

I percorsi universitari potrebbero essere ripensati sia mediante una strutturazione trasversale (come spesso oggi le nuove competenze richiedono) tra i vari dipartimenti, che con una riorganizzazione del ciclo, attraverso la previsione di un periodo di specializzazione teorico-pratica che interessi gli ultimi anni e abbia lo scopo di inserire lo studente nel mondo professionale.

In conclusione, quindi, si chiede che si valuti subito la possibilità di estendere tale previsione, oggi solamente facoltativa negli altri casi e su espressa indicazione degli ordini, a tutte le altre professioni che necessitano di un esame di Stato in aggiunta al conseguimento del titolo di laurea. Una tale estensione è non solamente ragionevole ma altresì opportuna in quanto il ddl in discussione rappresenta certamente una delle novità maggiormente positive degli ultimi anni.



Consiglio Nazionale Degli Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca
Via Michele Carcani 61, 00153, Roma

info@cnsu.miur.it / chiapparinolui@gmail.com

Oggetto: Osservazioni riguardanti il DDL recante Disposizioni in materia di titoli universitari

Il DDL recante Disposizioni in materia di titoli universitari porta un'innovazione sostanziale che nasce da lontano: le richieste e le osservazioni del mondo universitario e delle rappresentanze studentesche da molto tempo stavano segnalando alla politica delle linee di intervento essenziali per il "Post Lauream" di diverse discipline e cioè, nell'ordine, in primis compattare il percorso di abilitazione all'interno del percorso di studi riducendo i tempi per l'accesso al mondo del lavoro (che spesso richiede altri tipi di percorsi post lauream quali master, dottorati, specializzazioni, stages ecc...) e rimuovendo un ostacolo economico (la tassa di iscrizione all'esame di Stato) che gravava su studenti che già avevano sostenuto di norma almeno 5 anni di contribuzione universitaria; in secundis, quale effetto del punto precedente, la modifica degli ordinamenti didattici e dello strumento del Tirocinio curricolare (c.d. Abilitante o Professionalizzante) affinché l'acquisto dei crediti formativi necessari per l'abilitazione avvenga all'interno del percorso universitario. La strada per questo Testo di legge è stata aperta nel 2017 dal Decreto Fedeli che istituiva il cosiddetto doppio regime per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia, che infatti, proprio in virtù del percorso già segnato, è stato reso abilitante nel Decreto Cura Italia. A questo proposito il CNSU si era già espresso con favore alle cosiddette Lauree Abilitanti, chiedendole anzi con forza. (http://www.cnsu.miur.it/media/37893/mo_2020_05_25_004.pdf; http://www.cnsu.miur.it/argomenti/documentazione/mozioni/2019/mo_2019_11_15_001.aspx).

Per quanto riguarda il testo del Decreto, la criticità principale riguarda l'assenza dei Corsi di Laurea di **Infermieristica e delle professioni sanitarie** (SNT-1,2,3 e 4) all'interno del testo, né negli artt. 1 e 2 (riguardanti le Classi di Laurea immediatamente abilitanti). Tali Classi di laurea sono infatti caratterizzati da un percorso professionalizzante con valutazione delle competenze acquisite attraverso esami di tirocinio, i quali, al pari del Corso di Medicina conferiscono ai Corsi caratteristiche idonee ad essere resi immediatamente abilitanti. Non è pertanto comprensibile mantenere una siffatta distinzione tra Classi di laurea e quelli interessati dal DDL.

Con riferimento proprio all'art. 4 desta in secondo luogo perplessità la previsione di gradualità prevista per le classi di laurea elencate dall'articolo in riferimento alla quale sarebbe stato apprezzabile un salto diretto al pari delle classi elencate dagli articoli precedenti.

Ulteriore perplessità è destata dall'assenza nel testo e nei lavori preparatori, di una riflessione seria sullo strumento del Tirocinio, perno essenziale del DDL in quanto strumento didattico atto al superamento degli esami di abilitazione. A tale proposito il CNSU si è espresso nell'adunanza del 13 aprile 2021 all'interno della "Proposta di indirizzo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Il tirocinio si

presenta, ad oggi, come uno strumento che deve essere profondamente riformato per incontrare quei criteri di formazione, accessibilità e sicurezza che ad oggi mancano, in certi casi strutturalmente.

La riforma del tirocinio curricolare è un obiettivo oggi più che mai da perseguire e sostenere con un adeguato stanziamento di fondi, nell'ottica dell'ampliamento dello spazio di tale strumento all'interno dei corsi di laurea abilitanti nel contesto del **DDL Manfredi sull'accesso alle professioni ordinistiche**. La prospettiva intrapresa dal sistema universitario è, in questo senso, quella dell'accrescimento della centralità delle attività pratiche, con la valutazione del tirocinio abilitante sostituita all'attuale concorso di abilitazione. Appare chiaro che questa evoluzione non può essere un mero passaggio formale del modo di certificare le competenze ma richiede un ripensamento di tutto l'impianto di acquisizione di tali competenze mediante le attività pratiche, eliminando al contempo situazioni di sfruttamento e insicurezza. Per questo motivo il Consiglio ritiene che debba essere inserita nel quadro delle riforme strutturali una revisione delle modalità di tirocinio curricolare, abilitante e professionalizzante che vada nella direzione di prevedere una forma di valutazione delle esperienze di tirocinio da parte degli studenti, lo snellimento e l'efficientamento procedimenti amministrativi che siano improntati a una maggiore informazione sia in fase di orientamento e scelta del percorso pratico che in ambito organizzativo del suo svolgimento, e la previsione di metodi di certificazione della portata formativa che subordinino il rinnovo delle convenzioni tra ateneo e soggetto ospitante al raggiungimento di taluni obiettivi formativi. In secondo luogo, è necessario che tale riforma garantisca il rispetto della sicurezza dei tirocinanti nei luoghi di lavoro, la gratuità ovvero il rimborso delle spese sostenute per spostamenti, materiale eventualmente necessario e per qualunque altro esborso necessario all'adempimento del tirocinio. Al contempo si ritiene desiderabile una vera e propria retribuzione del tirocinio stesso. L'auspicio è, infine, che vengano previsti per i tirocinanti curricolari, abilitanti e professionalizzanti, al pari dei lavoratori, diritti e tutele di base quali l'assenza per malattia, il diritto a non svolgere il tirocinio solamente in orari notturni, la possibilità di non svolgere il tirocinio in giorni festivi.

Il Presidente del CNSU
Luigi Leone Chiapparino

Contributo su disegno di legge C. 2751

Antonio Vicino – Presidente del CUN

Rendere alcune classi di laurea abilitanti all'esercizio della professione rappresenta un indubbio passo avanti nel percorso di semplificazione e razionalizzazione del cammino dalla formazione verso l'inserimento nel mondo del lavoro. Bisogna però avere consapevolezza che in taluni casi la trasformazione, che comunque richiede una revisione, leggera o pesante a seconda dei casi, delle classi dei corsi di studio interessate, può comportare cambiamenti nelle competenze acquisite dagli studenti di entità tale da modificare sostanzialmente la figura formata dal corso di studio.

Articoli 1, 2 e 3.

Con riferimento alle **classi di laurea magistrale e professionalizzanti di cui agli articoli 1 e 2**, si osserva che la trasformazione può essere realizzata con modeste variazioni delle classi nel caso delle lauree professionalizzanti LP-01, LP-02 e LP-03, nonché delle lauree magistrali a ciclo unico LM-46, LM-13 e LM-42, per le quali è tra l'altro già previsto che gli studenti acquisiscano almeno 30 crediti formativi con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Maggiore attenzione va rivolta alla trasformazione della laurea magistrale biennale in Psicologia - classe LM-51. In quest'ultimo caso, infatti, la classe attuale non prevede la obbligatorietà di attività di tirocinio a livello di tabella dei crediti formativi e il percorso è biennale con la previsione di 120 crediti complessivi. Di conseguenza, l'inserimento di un vincolo di 30 crediti da destinare a tirocinio comporta una riduzione di circa il 30% delle attività formative erogate nelle varie discipline. Questo implica un ripensamento completo del percorso formativo, che dovrebbe coinvolgere anche le classi di laurea triennali che tipicamente danno accesso ai corsi della classe in questione.

La problematica che investe direttamente e in modo pesante la classe LM-51, ma riguarda anche se in misura ridotta le altre classi degli articoli 1 e 2, induce a suggerire l'inserimento nell'art.3, comma 2, la previsione esplicita del **coinvolgimento del CUN** nel processo di trasformazione e revisione delle classi, anche mediante la richiesta di parere obbligatorio sull'adeguatezza e la coerenza culturale della trasformazione delle classi stesse.

Articolo 4

Con riferimento **alle classi di cui all'art.4**, si osserva in prima istanza che attualmente la grande maggioranza dei laureati in molte delle classi non sostiene l'esame di stato perché molte delle attività lavorative svolte non richiedono l'iscrizione all'albo. Inoltre, andrebbe valutato con grande attenzione quanto le trasformazioni richieste per rendere le lauree abilitanti non alterino in modo significativo i percorsi formativi rischiando di non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi della classe.

Inoltre, non trascurabile è il fatto che la nuova modalità dell'esame per la laurea abilitante, dovendo coinvolgere anche personale esterno all'università, sarà più complessa, con il rischio conseguente di un minor numero di sessioni per anno rispetto a quello attuale. Questo si trasformerebbe inevitabilmente in un ritardo temporale del conseguimento della laurea particolarmente dannoso per gli studenti che non hanno bisogno dell'abilitazione alla professione.

In seconda istanza, per tutte le classi di riferimento per le professioni citate nell'art. 4, così come nel caso della trasformazione della classe LM-51, l'assenza di un tirocinio obbligatorio negli ordinamenti vigenti, spesso sostituito da una tesi sperimentale dal grande significato formativo per gli studenti, imporrebbe una revisione significativa e non necessariamente migliorativa delle classi esistenti.

Stanti le considerazioni sopra esposte che evidenziano la delicatezza e la complessità della eventuale trasformazione delle classi in questione, appare opportuno anche per questo insieme di classi prevedere esplicitamente, nel caso si dovesse procedere alla trasformazione, il **coinvolgimento del CUN** nel processo di verifica della fattibilità della trasformazione nonché nella eventuale revisione della classe, anche mediante la richiesta di parere obbligatorio sull'adeguatezza e la coerenza culturale della trasformazione della classe stessa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Me' or similar, written in a cursive style.

Considerazioni in merito al disegno di legge C.2751 - LINK Coordinamento Universitario

L'emergenza legata alla pandemia di covid-19 ha fatto emergere quanto gli ostacoli legati ai percorsi di abilitazione a determinate professioni, in ambito sanitario ma non solo, abbiano portato con sé problematiche che, per quanto esistano da molto tempo, diventano di particolare rilievo quando, come in questo momento, il sistema sanitario e dei servizi è fortemente sotto stress e necessita di nuovi professionisti.

Oltre a rallentare l'entrata nel mondo del lavoro da parte degli studenti, il sistema attuale basato sul superamento dell'esame di stato mette di fronte a due rischi opposti: da un lato in alcuni casi l'esame di stato risulta essere ridondante rispetto al percorso di studio dal momento che, nelle sue prove, vengono prese in esame le stesse nozioni e competenze che vengono già valutate durante il Corso di Laurea; dall'altro, invece, alcuni corsi non forniscono conoscenze e competenze adeguate per il superamento dell'esame di stato, e molto spesso sono gli studenti stessi a doverle integrare autonomamente attraverso lo studio personale. E' inoltre facile constatare come l'Esame di Stato, nella sua forma attuale, viva di profonde differenze di svolgimento sul territorio nazionale, differenze che aggiungono alle criticità già evidenziate anche un carattere di disomogeneità non indifferente.

La scelta quindi di procedere verso una semplificazione del processo di abilitazione per le professioni che fino ad ora hanno previsto il superamento di un esame di stato è da ritenersi in generale positiva, e tuttavia va accompagnata ad una ristrutturazione completa e specifica dei singoli corsi di studio coinvolti, che miri a garantire che gli studenti acquisiscano effettivamente tutte le competenze necessarie per svolgere poi le rispettive professioni alle quali ambiscono. Come LINK Coordinamento Universitario sostenevamo la necessità di una laurea abilitante in medicina già anni prima che questa poi venisse effettivamente attuata durante la pandemia, e crediamo che alcuni dei principi e delle riflessioni che valgono per il caso dei medici possono essere applicate anche per altre professioni.

In primo luogo, se il tirocinio pratico-valutativo svolto durante il percorso di studio acquisirà un'importanza ancora maggiore di prima, occorrerà anche migliorarne l'efficacia rispetto ai percorsi di tirocinio già attualmente previsti nel percorso curriculare, e dotare gli atenei dei giusti strumenti per tutelare gli studenti e per fare in modo che le esperienze di tirocinio siano realmente formative. Purtroppo si assiste ancora oggi a casi in cui i tirocini si trasformano in vero e proprio lavoro gratuito, non consentendo una reale formazione dello studente, che si trova a svolgere mansioni di bassa qualifica e/o che non hanno a che vedere con il proprio percorso di studio. Inoltre l'inserimento di un tirocinio abilitante non deve far perdere qualità ai corsi di studio anche per quanto riguarda gli aspetti teorici da apprendere, che sono comunque importanti per una formazione equilibrata e nella quale le competenze si accompagnano sempre alle conoscenze.

Inoltre, per fare in modo che il tirocinio pratico-valutativo mantenga il suo ruolo formativo, è necessario che gli atenei si impegnino a mantenere un rapporto consono tra tutor e studente, che si avvicini il più possibile ad un rapporto 1:1, e che quindi favorisca una



formazione adeguata: questo già rappresenta un investimento, perché significa fornire un numero di tutor sufficiente per seguire da vicino gli studenti.

Gli atenei si devono impegnare inoltre a favorire una valutazione ex-post del tirocinio da parte degli studenti in modo che questi ultimi possano dare dei feedback sull'esperienza maturata con l'obiettivo di un miglioramento dei tirocini stessi.

Vanno uniformati a livello nazionale i piani di studio di ciascuno dei corsi di laurea interessati dalla norma che istituisce le lauree abilitanti, affinché, in assenza della prova di stato, sia garantita l'uniformità su tutto il territorio nazionale di quelle che sono le competenze necessarie per svolgere le professioni. Questo senza ledere in ogni caso la possibilità degli atenei e dei dipartimenti di programmare la propria attività didattica prevedendo anche percorsi e curricula più specifici, focalizzati non solo all'inserimento nel mondo lavorativo, come ad esempio il caso di chi poi vorrebbe fare ricerca.

Per rendere realmente sostenibile percorsi formativi che, almeno per coloro che sono iscritti ad oggi ai corsi di laurea interessati dal ddl, si stanno modificando in itinere, è necessario che il Ministero preveda un semestre aggiuntivo per laurearsi, rispetto alla durata normale del corso di studio. Questo deve consentire agli studenti di non divenire fuoricorso a causa del tirocinio abilitante, di non avere maggiorazioni sulla tassazione e di mantenere i benefici del diritto allo studio.

Infine occorre rilevare come non sia sufficiente intervenire sul percorso e sulle modalità di accesso a determinate professioni, se, una volta ottenuta l'abilitazione, i neolaureati facciano fatica o addirittura talvolta non riescano a costruirsi una carriera nell'ambito professionale prescelto. Un caso particolare viene rappresentato ad esempio dalla categoria degli psicologi, che nelle diverse declinazioni della loro disciplina, in questo momento riscontrano ancora una forte difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro. Paradossalmente oggi la società ha invece bisogno di un potenziamento dei servizi di supporto psicologico e di una maggiore accessibilità agli stessi, basti pensare alle necessità messe in essere dal prolungato isolamento durante i periodi di lockdown, la frequenza telematica dei percorsi di studio, che hanno privato gli studenti dell'aspetto della socializzazione, e così via. E' chiaro che questo sia un esempio lampante di come, alla semplificazione dell'accesso ad una carriera professionale, vada necessariamente accompagnato un ragionamento e degli interventi che mirino a valorizzare il titolo di studio e che creino le condizioni all'interno della società di assorbire questa platea di professionisti formati. Tale riflessione si inserisce nella prospettiva per cui occorra garantire a sempre più persone l'accesso agli studi universitari, in modo anche da avere sempre più persone laureate, non solo per allinearci agli standard europei, ma immaginando anche un'infrastruttura sociale dove queste persone si possano collocare senza che vadano ad ingrossare le fila di chi, con qualifiche e titoli di studio molto alti, vada a svolgere lavori invece sottoqualificati. In questo senso non ci deve essere una riduzione della platea che ha accesso ai corsi di studio, con riferimento all'utilizzo dei corsi a numero programmato, ma al contrario una maggiore accessibilità al mondo del lavoro incentivi all'iscrizione dei corsi di laurea.



La fase transitoria sarà particolarmente delicata da gestire, per questo occorre determinare le garanzie con le quali non sorgano discriminazioni tra le diverse coorti di studenti iscritti nei corsi di laurea coinvolti nel momento in cui il progetto delle lauree abilitanti diventi legge.

Cod. H41
Cod. MP/neProtocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000563
Data: 30/04/2021Camera dei Deputati
II Commissione Giustizia
VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione
ROMAcom_giustizia@camera.it
com_cultura@camera.it

Oggetto: Disegno di Legge c. 2751 recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. - Orientamenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Con riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto, si rimettono di seguito, come richiesto, alcune valutazioni legate, in particolare al testo dell'art. 4 del DDL C 2751.

Tale articolo difatti individua, tra le altre professioni regolamentate (art.4) quelle del Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, prevedendo che i titoli universitari possono essere resi abilitanti, su richiesta dei Consigli degli Ordini o dei Consiglio Nazionali, con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'Ordine professionale.

Tali regolamenti prevedono:

- come sono disciplinati gli esami finali con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti;
- la modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa;
- la modalità di svolgimento, valutazione e certificazione di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi;
- la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designata dagli Ordine o dalle "federazioni".

CONSIDERAZIONI

1) Nel DdL viene disciplinata una norma aperta di evoluzione del sistema (art. 4), che prevede la possibilità per molte altre lauree di essere rese abilitanti con un iter che rimette agli Ordini o Collegi professionali competenti la proposta di avvio. Per Paesaggisti, Conservatori e Pianificatori sarà possibile ottenere una laurea abilitante, con tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio, che costituirà parte integrante dell'ordinamento didattico degli stessi. Per tali Lauree, a differenza delle altre (previste nell'art 1 e 2), saranno applicate le ordinarie procedure previste per l'adeguamento degli ordinamenti dei corsi di studio da parte degli Atenei e anche delle classi di laurea dei corsi



medesimi. Appare pertanto opportuno che venga eliminato dall'art. 4 l'inciso "su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali" lasciando solo la competenza in capo ai Consigli Nazionali degli Ordini o collegi territoriali. In tal modo la regolamentazione verrebbe attribuita in capo all'ente esponenziale di categoria, che così effettuerebbe una riforma unica ed organica, e rimanendo comunque ferma, da parte del Consiglio Nazionale, una interlocuzione con i propri Ordini. Prevedere la possibilità per ciascun Ordine, di interloquire in sede regolamentare con il Ministero dell'Università e con il Ministero della Giustizia potrebbe avere testi non uniformi, frammentati, e legati a contesti territoriali ed a realtà universitarie specifiche e non coerenti con l'intero panorama nazionale.

2) Non è individuata, nel DdL, tra le lauree abilitanti o che possono essere rese abilitanti, quella per Architetto, avendo una regolamentazione per il riconoscimento Europeo, all'interno della Direttiva 2005/36/CE, stabilendo all'interno dell'art. 46 cosa prevede, in undici punti, la formazione dell'architetto, e che regola lo svolgimento di pratica professionale a seguito del compimento del corso di Laurea, a differenza delle previste abilitanti che è all'interno dei corsi. Per esercitare la professione di Architetto permane l'obbligo degli Esami di Stato, dopo l'esame di laurea, con le procedure previste dal DPR 328/2001.

Lo stesso DPR prevede, per chi vorrà iscriversi all'Albo sia alla Sezione "A" che "B", la possibilità che nel caso siano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno e con partecipazione documentata a tali attività, l'esonero dalla prova pratica. Inoltre il DPR 7 agosto 2012, n. 137 di riforma degli ordinamenti professionali ha disciplinato lo svolgimento dei Tirocini professionali, di una durata massima di 18 mesi, senza peraltro renderli obbligatori. Allo stato, difatti, è assente nell'ordinamento una "norma di raccordo" che prevede che con lo svolgimento del tirocinio si acquisisce il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l'ammissione all'Esame di Stato.

3) Il MIUR, in data 9 maggio 2019, in risposta ad un quesito posto dal CNAPPC sugli esami di Stato e con Decreto dell'11 dicembre 2019, ha sostanzialmente chiarito e regolamentato percorso, ruoli, modalità di svolgimento, funzioni e valore del Tirocinio e valore del portfolio ed ha stabilito, per le professioni regolamentate, il principio di riconoscimento dei Tirocini professionali svolti in uno Stato membro. Il valore attribuito al tirocinio appare quindi necessario per stabilire, per l'esame di Stato da architetto, una prova orale unica, vertente sulle attività pratiche svolte dai candidati nell'ambito del tirocinio, attività che andranno opportunamente documentate in un portfolio progettuale.

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

A) eliminare dall'art. 4 l'inciso "su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali" lasciando solo la competenza in capo ai Consigli Nazionali degli Ordini o collegi territoriali.

B) in applicazione della direttiva 2005/36/CE, ed a seguito di quanto stabilito dal MIUR nel Decreto dell'11 dicembre 2019, inserire alla fine dell'art. 4 una apposita disposizione



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

normativa che sancisca, per la sola professione di architetto, lo svolgimento del Tirocinio obbligatorio, inserendo nell'ordinamento vigente la c.d. norma di raccordo che preveda che "per la professione di architetto, il superamento del periodo di tirocinio da titolo per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica, rilasciato dai Consigli degli Ordini competenti territorialmente ai quali spetta la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio, e che costituisce requisito per l'ammissione all'Esame di Stato, effettuato con una prova orale unica, vertente sulle attività pratiche svolte dai candidati nell'ambito del tirocinio, attività che andranno opportunamente documentate in un portfolio progettuale." Tale auspicabile previsione sarebbe coerente con quanto previsto dalle direttive europee sul riconoscimento dei titoli professionali, garantirebbe un'integrazione alla formazione universitaria con l'acquisizione di competenze e abilità pratiche e semplificherebbe lo svolgimento dell'esame di Stato riportandolo ad una effettiva verifica del candidato sulle sue capacità di esercizio della professione. Le esperienze in atto dimostrano inoltre la validità del tirocinio, con positivi risultati anche dal punto di vista occupazionale. L'avvio del Tirocinio obbligatorio potrebbe essere accompagnato a livello nazionale dal CNAPPC tramite un *coordinamento* per orientare e supportare gli Ordini territoriali in riferimento a procedure e gestione e per la disseminazione di buone pratiche; al contempo, sempre il CNAPPC potrà attivare con il Ministero della Giustizia il regolamento di cui all'art. 6 comma 10 del DPR 137/2012 per l'attività formativa dei tirocinanti.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

Gentile Onorevole
Vittoria Casa
Presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati
com_cultura@camera.it

Egregio Onorevole
Mario Pierantoni
Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati
com_giustizia@camera.it

Gentile Presidente Casa,
Egregio Presidente Pierantoni,

a nome della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI,
invio alla vostra attenzione le osservazioni sul Disegno di Legge recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (AC 2751), al fine di rappresentarle ai Deputati membri delle Commissioni riunite in sede referente.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli articoli, desidero premettere che FNOVI è tendenzialmente a favore della trasformazione della laurea magistrale in medicina veterinaria in laurea abilitante.

Questa evoluzione del titolo di laurea e delle caratteristiche dell'esame di laurea deve essere necessariamente accompagnata da una robusta e coerente definizione del tirocinio, elemento essenziale all'ingresso nel mondo professionale.

Siamo certi che sia obiettivo condiviso la formazione di laureati adeguatamente formati, che non siano penalizzati rispetto ai colleghi europei e che siano quindi nelle condizioni di sfruttare al meglio la mobilità dei professionisti nel territorio UE.

Recentemente la Commissione EU ha iniziato i lavori preparatori alla revisione dell'Allegato V della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dove sono definiti i requisiti minimi della formazione in medicina veterinaria. I decreti attuativi del MUR previsti nel DDL dovranno quindi tenere in considerazione anche questo livello normativo e siamo disponibili alla collaborazione per la redazione dei testi.

La riforma prevede tra le lauree abilitanti la laurea in "medicina veterinaria" che abilita alla professione di "veterinario". Questo ci consente una osservazione. E' evidente l'incongruenza tra il corso di laurea in "medicina veterinaria" e la professione di "veterinario". Nel DDL in discussione chiediamo si trovi l'opportunità di superare questa incoerenza parlando finalmente della professione di "medico veterinario" che trova i suoi presupposti nella laurea abilitante in medicina veterinaria.

L'intervento in discussione che ha trovato spazio nel Recovery Plan del nostro Paese, semplifica le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, velocizza l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati e supera problematiche che rendevano evidente l'inutilità dell'esame di abilitazione. Nel corso del 2020 questi esami sono stati ridotti ad unica prova orale, sostitutiva delle prove scritte e orali previste, in questo modo rendendo la selezione ancora meno sensata delle precedenti e ancora più aleatoria, dando ancora più peso alle commissioni esaminatrici.

FNOVI non esprime ostacoli al rendere la laurea in medicina veterinaria abilitante alla professione di medico veterinario.

L'esame di abilitazione così come gestito fino al 2019 scontava significative precarietà, a partire dalla composizione delle commissioni d'esame, che non erano né terze, né paritetiche, composte quasi completamente da accademici docenti del corso di laurea.

Le prove d'esame abilitavano oltre il 99% dei candidati: un esame "lotteria", prevalentemente basato su conoscenze teoriche e valutazioni soggettive dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici.

Il vero punto politico sta nel fatto che non tutti i nostri Dipartimenti universitari sono pronti a gestire un congruo numero di ore/crediti di formazione pratica coniugando la stessa con la parte teorica; ne segue la necessità di rivedere e omogeneizzare il *core curriculum* del piano di studi. In assenza di una riforma costituzionale, segnatamente dell'art. 33 della Carta nel quale viene prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, la sola via percorribile è quella di riconoscere il periodo di tirocinio pratico come direttamente abilitante alla professione.

Un punto essenziale è la necessità della piena attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" richiamato anche nell'Analisi Tecnico - normativa del disegno di legge, anche per la medicina veterinaria per il quale le università, le regioni le unità sanitarie locali, gli istituti zooprofilattici stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai fini della formazione dei professionisti.

La cosa importante è la modalità di svolgimento del tirocinio curricolare che non può essere svolto esclusivamente all'interno dei Dipartimenti universitari, ma deve essere esternalizzato presso strutture pubbliche o private, con queste ultime accreditate in base a requisiti misurabili che dovranno essere stabiliti dal successivo Decreto del MUR.

L'elenco dei professionisti e delle Strutture private sede di tirocinio potrebbe essere utilmente allestito dall'Ordine professionale provinciale, a garantire i previsti requisiti e la terzietà della valutazione che deve essere congiunta, a carico dell'Accademia e della professione (Ordine e/o Federazione).

Il fatto che molto sarà previsto dai regolamenti didattici di Ateneo preoccupa e non fa escludere che gli stessi possano non essere uniformi sul territorio nazionale.

La previsione di 30 CFU dovrebbe essere maggiormente chiarita, se 30 CFU corrispondono a 750 ore, è necessario comprendere come vanno correttamente conteggiate, atteso che riteniamo debbano essere impegnate in attività pratiche.

La verifica delle conoscenze e abilità acquisite nel corso del tirocinio deve essere svolta in un momento separato e antecedente l'esame di laurea ed effettuata da una commissione paritetica professionisti indicati dagli Ordini e docenti universitari iscritti all'Albo dei medici veterinari.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI

DISEGNO DI LEGGE __ Art. 1. (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

E 'evidente l'incongruenza tra il corso di laurea in "medicina veterinaria" e la professione di "veterinario", chiediamo si trovi l'opportunità di superare questa incoerenza parlando della professione di "medico veterinario" che trova i suoi presupposti nella laurea abilitante in medicina veterinaria.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.

Commento: 30 CFU = 750 ore sembrano adeguate se sono tutte di natura pratica, bisogna inoltre sapere a quali ambiti si riferiscono ed il conseguimento dei 30 CFU deve essere verificato da una commissione paritetica composta da professionisti indicati dagli Ordini e docenti universitari iscritti all'Ordine dei medici veterinari.

Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Commento: I regolamenti devono essere uniformi per tutti i corsi di laurea, non del singolo Ateneo. Il MUR sembra delegare agli atenei senza prevedere una condivisione a livello nazionale.

Non accettabile perché potrebbe penalizzare i laureati e mettere gli Ordini in difficoltà. Va richiesta l'attivazione tavolo/GdL CUN, Fnovi e MUR.

Art. 2. (Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agro-tecnico, perito agrario e perito industriale) (..)

Art. 3. (Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Commento: Anche qui vanno definiti criteri per la "comprovata esperienza"

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice

dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

Commento: anche per questo decreto Fnovi deve essere prevista nella stesura del decreto che il MUR deve redigere. La composizione della commissione è importante soprattutto per la componente professionale

2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo.

Commento: Anche per questo tirocinio pratico valutativo Fnovi deve essere prevista nella stesura del decreto che il MUR deve redigere. I tirocini devono essere svolti (anche) in strutture extra universitarie

Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

(..)

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Roma, 30 aprile 2021

Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio),




UFF.: DOR/PF
PROT.: 202100004439/AG
Oggetto: contributo DDL Lauree Abilitanti.
4.1

Roma, 30 aprile 2021

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

Alla Camera dei deputati

II Commissione Giustizia
[com_giustizia@camera.it](mailto:giustizia@camera.it)

VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione
[com_cultura@camera.it](mailto:cultura@camera.it)

Con riferimento al disegno di legge C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nell'esercizio della competenza istituzionale riconosciuta alla Federazione dall'art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e s.m.i, si ribadisce, in questa sede, il parere favorevole della scrivente al mantenimento dell'Esame di Stato. Sono, infatti, evidenti i rischi derivanti, in termini di qualificazione e competenza dei professionisti, dall'abolizione in regime ordinario dell'esame di Stato, considerato che più si riduce il sistema di verifica del patrimonio di saperi acquisiti semplificando l'accesso alla professione, più si affievolisce il livello di garanzia della qualità e della appropriatezza della prestazione offerta. Si riconosce certamente l'esigenza di una ridefinizione delle modalità e dei contenuti dell'esame di Stato stesso così come disciplinati dalla normativa risalente al 1957.

Questa Federazione valuterebbe con favore l'introduzione della laurea abilitante solo nel caso in cui la norma prevedesse, anche attraverso il rinvio ad apposito decreto ministeriale, una sostanziale riforma del piano di studio della classe di laurea LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale – Decreto Classi 2007) che, come ribadito nelle competenti sedi ministeriali e parlamentari, si ritiene non più rinviabile per le motivazioni di seguito espresse.

La professione del farmacista è da diversi anni al centro di un processo di trasformazione strettamente connesso ai cambiamenti ed alle difficoltà che, in questo ultimo periodo, stanno interessando il nostro sistema di assistenza, nonché alle mutate esigenze di salute della collettività.

Tale evoluzione impone, in modo sempre più evidente, un adeguamento dei curricula universitari alle nuove competenze richieste al farmacista come professionista integrato nel Servizio Sanitario Nazionale ed una razionalizzazione

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

dei percorsi formativi che possa fronteggiare la grave situazione occupazionale del settore.

I cambiamenti che, specialmente in quest'ultimo periodo, stanno interessando il nostro sistema di assistenza sanitaria e che trovano evidente riscontro nel processo di ammodernamento normativo pongono il farmacista di fronte a nuove sfide professionali, tra cui, in primo luogo, l'offerta di un insieme di servizi professionali – di cui la dispensazione del farmaco rappresenta solo una parte – strettamente connessi alla necessità di una maggiore continuità assistenziale tra l'ospedale ed il territorio ed alla conseguente evoluzione della farmacia come vero e proprio *front-office* del Servizio Sanitario Nazionale.

È, dunque, imprescindibile la previsione di percorsi formativi universitari adeguati per i suddetti nuovi scenari, in quanto una formazione accademica di qualità e percorsi di specializzazione e aggiornamento professionale sono indispensabili e cruciali nel processo di modernizzazione della professione.

Si osserva, peraltro, che le modifiche, oltre all'obiettivo di attualizzare il percorso didattico, dovrebbero avere anche quello di renderlo omogeneo e confrontabile tra tutte le sedi delle facoltà di Farmacia italiane, in modo da consentire la mobilità ed i trasferimenti degli studenti.

È, inoltre, importante che il modello organizzativo non sia concepito come un qualcosa di statico, ma come uno strumento modulabile ed evolvibile in un prossimo futuro, capace di poter rispondere tempestivamente all'evoluzione del concetto di salute, nel rispetto della mission formativa che il corso di laurea in Farmacia deve avere.

In tal senso, emerge altresì la necessità di superare la distinzione tra il corso di laurea in Farmacia e quello in CTF, trattandosi di una ormai inutile duplicazione. Siffatta distinzione, che rende ancora più difficile l'assorbimento di neolaureati da parte del mercato del lavoro, rappresenta senz'altro una delle criticità da affrontare e risolvere nell'ambito di un più generale processo di riforma del corso di studi. È, pertanto, auspicabile una riorganizzazione ed un ammodernamento dei due differenti curricula universitari all'interno di un unico corso di laurea magistrale.

Nello specifico, è necessaria una ridefinizione dei CFU attribuiti per ciascuno dei Settori scientifico-disciplinari e, in particolare, una diversa attribuzione dei CFU per le "attività formative caratterizzanti" che consenta una più efficace declinazione degli "Obiettivi formativi qualificanti" in esse previsti.

Altro aspetto da evidenziare riguarda l'esigenza di ridurre le materie chimiche farmaceutiche e analitiche (CHIM08) - che in questo momento occupano una grande parte della formazione universitaria e che non risultano più utili nell'esercizio della professione del farmacista sia in ambito di comunità che ospedaliero - mantenendo gli aspetti farmacologici (BIO14) e tecnologici normativi (CHIM09), integrandoli con le competenze necessarie per fornire al laureato le competenze necessarie per affrontare la professione attuale e del futuro.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail posta@fofi.it – sito www.fofi.it

Lo studente dovrebbe avere, inoltre, la possibilità di frequentare un triennio comune, dopo il quale accedere ad un biennio con diversi indirizzi (farmacia di comunità, farmacia ospedaliera, industria farmaceutica, industria dei prodotti ad attività salutare); al fine di rendere lo studente ancora più pronto alle sfide future, si potrebbe anche pensare che il triennio sia comune a tutte le professioni sanitarie.


Peraltro, si ribadisce la necessità della revisione dell'accesso al corso di laurea, valutando l'opportunità di introdurre in via obbligatoria la modalità ad accesso programmato con un numero predefinito sulla base delle necessità occupazionali.

Con riferimento ai contenuti del tirocinio pratico-valutativo, si richiama l'attenzione sulla necessità che la verifica del corretto apprendimento dei suddetti contenuti sia oggetto di uno specifico colloquio valutativo da parte di una Commissione paritetica composta da rappresentanti del competente Ordine professionale e dell'Università di riferimento. Tale colloquio deve verificare le conoscenze acquisite durante le attività teoriche e pratiche relative alla professione esplicate dal tirocinante.

Si evidenzia, infine, la necessità che lo stesso sia svolto – almeno per la metà (tre mesi su sei) – in una farmacia aperta al pubblico al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze professionali.

Nel ringraziare per l'attenzione, si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1 -4
Rif. del
Allegati

Alla
Camera dei deputati
VII Commissione Cultura, Scienza ed
Istruzione

com_cultura@camera.it

Oggetto: contributo sul ddl C. 2751 Governo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Si riscontra la Vs nota del 27 aprile c.a. per esprimere parere favorevole al ddl in oggetto, dovendosi certamente condividere e supportare gli obiettivi della stessa novella legislativa, volta inequivocabilmente a consentire *“una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mondo del lavoro”*. Iniziativa peraltro in linea con il progetto – di più ampia portata - sull’obbligo della laurea triennale (professionalizzante) per l’abilitazione alla Professione di Geometra, che questo Consiglio Nazionale sta portando avanti nelle sedi parlamentari e di Governo sin dal 2016.

Nondimeno, in ragione della medesima *ratio legis* ivi sottesa, si evidenzia altresì la necessità che l’articolato rimanga inalterato nella sua attuale versione, con riguardo in particolare alle disposizioni di cui all’art. 2, che sancisce espressamente una puntuale corrispondenza e(o) stretta correlazione tra specifiche classi di laurea e determinate professioni tecniche. E ciò soprattutto al fine di non ingenerare confusione alcuna tra diversi e distinti ordinamenti professionali, ma preservarne l’integrità e la tipicità anche attraverso la protezione del valore del relativo titolo di studio, che altrimenti verrebbe snaturato e privato della specificità tecnica e legale ad esso immanente.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savonelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**



Prot.: 615/21/fncf/fta

Roma 30.04.2021

Illustre Presidente della II Commissione
Mario Perantoni

Illustre Presidente della VII Commissione
Vittoria Casa

Illustri Componenti
delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura)

Oggetto: disegno di legge AC. 2751 recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

In riferimento alla Vs richiesta pervenuta in data 27.04.2021 la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ente pubblico non economico a rappresentanza nazionale delle professioni sanitarie di Chimico e di Fisico osserva quanto segue.

A seguito entrata in vigore della Legge 11.01.2018 n.3 "Legge Lorenzin" è stata istituita, accanto alla professione di Chimico, anche quella di Fisico. Con successivo Decreto del Ministero della Salute del 25.03.2018 pubblicato in G.U. il 05.06.2018 è stato previsto un periodo transitorio per i Fisici al fine di consentire loro l'iscrizione all'Albo unico dei Chimici e dei Fisici in attesa dell'istituzione dell'esame di stato. Ad oggi tale esame di stato non è stato ancora normato.

Considerato l'indirizzo del disegno di legge che viene ulteriormente evidenziato anche nell'attuale PNRR, al fine di rendere omogeneo l'approccio al mondo della professione in ambito sanitario, si ritiene di portare avanti le medesime istanze delle altre professioni sanitarie anche per quelle di Chimico e Fisico.

Tutto ciò premesso, la Federazione Nazionale

Esprime

parere favorevole al provvedimento in discussione, *chiedendo di inserire* nel disegno di legge AC.2751 all'art.1 anche la professione di "chimico" e di "fisico". A tale scopo al fine di supportare le Commissioni propone i seguenti emendamenti



Art.1

Nel titolo dell'articolo 1, dopo la parola "psicologo" aggiungere le parole "chimico e fisico".

All'art. 1 comma 1 sostituire le parole "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo", sostituire con "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, in scienze chimiche – classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale – classe LM71, nonché in fisica – classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, e di psicologo, di chimico e di fisico."

All'art. 1 comma 2 al termine del capoverso aggiungere "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini."

La riformulazione dell'art.1 sarebbe pertanto la seguente:

"Art.1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, chimico e fisico)

- 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, in scienze chimiche – classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale – classe LM71, nonché in fisica – classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico.*
- 2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini."*

Tale riformulazione prevede anche la modifica dell'art. 4 come segue:

Art.4

All'art.4 comma 1 sopprimere la parola "chimico".



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI



Contestualmente all'adozione del provvedimento legislativo, la scrivente Federazione chiede l'istituzione di un tavolo di confronto con i Ministeri competenti, in particolare Ministero dell'Università e Ricerca e Ministero della Salute, e con le Università, al fine di individuare i regolamenti attuativi specifici per le professioni di Chimico e di Fisico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale audizione o ulteriori consultazioni.

Distinti saluti

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993



DdL “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Documento illustrativo – 30 aprile 2021

Sintesi

L’ASSURB è favorevole all’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di pianificatore territoriale e **condivide** la ratio del DdL, soprattutto laddove pone l’attenzione sulla maggiore uniformità in materia di accesso alla professione a livello europeo e sull’inserimento più fluido dei neolaureati nel mondo del lavoro. Tuttavia, l’ASSURB rileva alcune **criticità importanti** nell’impianto del progetto di legge:

- mancanza di un esplicito rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale, creando situazioni di importante incertezza circa i percorsi di formazione universitaria e professionale;
- insufficiente chiarezza circa la natura di talune professioni, nel nostro caso di quella di pianificatore territoriale (che deve leggersi distinta da quella di paesaggista, da quella di conservatore dei beni architettonici e ambientali, nonché da quella di architetto);
- insufficiente coinvolgimento delle comunità dei professionisti (in senso ampio) nel processo di trasformazione delle lauree in lauree abilitanti, a causa della percentuale esigua di laureati in pianificazione iscritti all’ordine professionale e a causa della mancanza di rappresentatività e autonomia decisionale dei pianificatori all’interno dell’ordine;
- interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari;
- sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante a presumibile danno dello sviluppo di capacità analitiche, sintetiche e di ricerca scientifica.

Nonostante si tratti, a giudizio dell’ASSURB, di criticità molto importanti, che, nel caso del loro permanere, farebbero venir meno la sua posizione favorevole al DdL, si ritiene che opportune modificazioni e integrazioni all’articolato del progetto di legge possano restituire un sistema di titoli universitari abilitanti esemplare.

Sulle prossime pagine si espongono più in dettaglio le singole criticità proponendo per ciascuna di esse concreti interventi migliorativi sul testo del progetto di legge. Le modifiche testuali sono poi presentate sotto forma di tabella a tre colonne (testo del 27 ottobre 2020; testo con cancellazioni e integrazioni; testo risultante dagli emendamenti proposti) in un documento a sé stante (“Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Articolato”) collegato al presente documento. Un’illustrazione articolo per articolo delle singole proposte di emendamento si trova nell’ultima sezione del presente documento.

Indice

Rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale.....	2
Rappresentazione nel DdL.....	2
Situazione in dettaglio	3
Proposta	5
Soluzione normativa	5
Natura della professione di pianificatore territoriale.....	5
Rappresentazione nel DdL.....	5
Proposta	6

Soluzione normativa.....	6
Coinvolgimento della comunità dei pianificatori professionali	6
Rappresentazione nel DdL.....	7
Proposta	7
Soluzione normativa.....	8
Interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari	8
Rappresentazione nel DdL.....	9
Proposta	9
Soluzione normativa.....	9
Sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante	9
Rappresentazione nel DdL.....	9
Proposta	10
Soluzione normativa.....	10
Illustrazione delle proposte di emendamento articolo per articolo	10
Articoli 1-3	10
Articolo 4, comma 1	10
Articolo 4, comma 2 (nuovo)	11
Articolo 4, comma 3 (precedentemente comma 2).....	11
Articolo 4, comma 4 (precedentemente comma 3).....	12
Articolo 5, comma 1	12
Articolo 5, comma 2	12
Articolo 5, comma 3 (precedentemente comma 2).....	12
Allegato I	13

Rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale

Insito nel concetto di titolo universitario abilitante è il concetto che un dato percorso formativo universitario conduce inequivocabilmente a una data professione e che, nell’ambito del percorso di studi universitari, vengono conferite tutte le conoscenze e tutti gli strumenti necessari affinché il neolaureato possa direttamente presentarsi sul mercato del lavoro senza dover sostenere ulteriori prove d’esame, come oggi l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. Si coglie anche l’occasione per sottolineare come l’ASSURB sia da sempre favorevole a forme di regolamentazione della professione diverse da quella costituita dall’iscrizione obbligatoria a un ordine professionale.

Rappresentazione nel DdL

All’articolo 4, comma 1, si afferma che “ulteriori titoli universitari” (“ulteriori” rispetto a quelli disciplinati ai precedenti tre articoli del DdL) possono essere resi direttamente abilitanti facendo pertanto venir meno la necessità di un esame di Stato per l’abilitazione professionale. Il periodo del comma è costruito in modo da poter elencare le professioni interessate — tra cui quella di “pianificatore” — anziché i corrispondenti titoli universitari. Si aggiunge che potranno essere resi abilitanti quei titoli universitari, conseguiti i quali è possibile accedere agli specifici esami di Stato per l’abilitazione alle professioni che il comma elenca. Dato che in molti casi le attuali relazioni tra titoli universitari e professionali sono rette da rapporto del tipo “molti a molti” (un titolo universitario consente di accedere a più di un esame di Stato e più di un titolo universitario consente di accedere a uno specifico esame di Stato), un’interpretazione estensiva della norma consentirebbe, per taluni titoli universitari, l’abilitazione contemporanea a più di una professione. Per esempio, si potrebbe arrivare al paradosso per cui un laureato in architettura — dato che la professione di architetto non è compresa tra quelle menzionate all’articolo 4 — conti-



nuerebbe a dover sostenere un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, mentre — dato che l'articolo 17, comma 2, lettera b) del DPR 328/2001 stabilisce che possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore territoriale, oltre ai laureati della classe 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (oggi classe LM-48), anche i laureati della classe 4/S Architettura e ingegneria edile (oggi classe LM-4) — un laureato in architettura sarebbe direttamente abilitato all'esercizio della professione di pianificatore territoriale. Per contro, un laureato magistrale in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale potrebbe essere direttamente abilitato all'esercizio non solo della professione di pianificatore territoriale, ma anche di quella di dottore agronomo e dottore forestale. Le situazioni che potrebbero venirsi a creare restituirebbero un quadro di percorsi di formazione professionale e delle relative competenze professionali inadeguato alle richieste del mercato e della società e contraddirebbero le premesse e la ratio del progetto di legge stesso.

Situazione in dettaglio

La situazione attuale dei **laureati** in pianificazione territoriale (nelle loro molteplici dizioni susseguitesi nel corso degli anni e differenti tra singole università), dei pianificatori territoriali e dei pianificatori iunior iscritti all'OAPPC (ordine professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), nonché degli urbanisti/pianificatori iscritti ad altri ordini professionali o non iscritti ad alcun ordine professionale è complessa. Ai sensi del DPR 328/2001, un **laureato triennale** in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (classe L-21, equipollente all'ex classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) ha la possibilità di sostenere i seguenti esami di Stato:

- Settore “pianificazione” della sezione B dell'OAPPC, con il conferimento del titolo professionale di “pianificatore iunior” a seguito dell'iscrizione all'ordine;
- Settore agronomo e forestale della sezione B dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, con il conferimento del titolo professionale di “agronomo e forestale iunior”;
- Previo tirocinio specifico di sei mesi per le professioni di
 - agrotecnico, con il conferimento del titolo professionale di “agrotecnico laureato”;
 - geometra, con il conferimento del titolo professionale di “geometra laureato”;
 - perito agrario, con il conferimento del titolo professionale di “perito agrario laureato”;
 - perito industriale, sezione edilizia, con il conferimento del titolo professionale di “perito industriale laureato”.

Possono inoltre sostenere l'esame di Stato per il settore “pianificazione” della sezione B dell'OAPPC i laureati della seguente classe:

- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (equipollente all'ex classe 27 omonima).

Invece un **laureato magistrale** in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (classe LM-48, equipollente all'ex classe 54/S omonima, nonché alla laurea omonima quadriennale del vecchio ordinamento, in breve “PTUA”, e alle lauree quinquennali del vecchio ordinamento in Pianificazione territoriale e urbanistica, in breve “PTU” ex DPR 806/1982, e in Urbanistica ex DPR 1009/1970 e DPR 861/1974) ha la possibilità di sostenere i seguenti esami di Stato:

- Settore “pianificazione territoriale” della sezione A dell'OAPPC, con il conferimento del titolo professionale di “pianificatore territoriale” a seguito dell'iscrizione all'ordine;
- Sezione A (non ripartita in settori) dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, con il conferimento del titolo professionale di “dottore agronomo e dottore forestale”.

Possono inoltre sostenere l'esame di Stato per il settore "pianificazione territoriale" della sezione A dell'OAPPC i laureati delle seguenti classi:

- LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura (equipollente all'ex classe 4/S Architettura e ingegneria edile del nuovo ordinamento, nonché alle lauree quinquennali del vecchio ordinamento in Architettura ex RD 1652/1938 e in Ingegneria edile – architettura, quest'ultima istituita con decreti rettorali in tre università);
- Scienze ambientali del vecchio ordinamento.

In sintesi, esistono i seguenti rapporti numerici tra titoli universitari e titoli professionali afferenti all'urbanistica e alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale:

- 1 a 6 per i laureati triennali in pianificazione;
- 1 a 2 per la professione di pianificatore iunior (sezione B);
- 1 a 2 per i laureati magistrali o vecchio ordinamento in pianificazione;
- 1 a 3 per la professione di pianificatore territoriale (sezione A).

In Figura 1 sono rappresentate graficamente le relazioni attualmente esistenti tra titoli universitari e professionali afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, dove le frecce entranti nelle caselle corrispondenti ai titoli professionali corrispondono al superamento di uno specifico esame di Stato e alla possibilità della successiva iscrizione all'albo professionale in questione. Nella figura sono inoltre evidenziati, in grassetto e con una campitura grigia, i titoli universitari e i loro corrispondenti titoli professionali della pianificazione territoriale ecc. propriamente detta, per le quali si propone di instaurare dei rapporti biunivoci. Situazioni simili esistono anche per altre lauree/professioni, come per esempio per gli esperti ambientali (lauree varie in scienze ambientali) che allo stato attuale sono privi di una professione di riferimento formalmente riconosciuta.




Figura 1 Attuali relazioni tra titoli universitari (a sinistra) e titoli professionali (a destra) afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Le dizioni delle classi di laurea sono abbreviate; "v.o." indica "vecchio ordinamento"

Proposta

Si propone di rendere esplicite le relazioni che intercorrono tra specifici titoli universitari e specifici titoli professionali sotto forma di rapporti di tipo “uno a uno”, dove a ogni titolo universitario corrisponde esattamente un titolo professionale e viceversa. In questo modo si potrebbe assicurare con maggiore facilità, in sede di procedure di trasformazione in abilitanti di talune lauree, un’adeguata preparazione universitaria che allo stato attuale, in alcune situazioni, non è data.

Soluzione normativa

Il comma 1 dell’articolo 4 dev’essere riformulato, togliendo l’elenco delle professioni e sostituendolo con un riferimento a una tabella di corrispondenze tra titoli universitari e titoli professionali da allegare al testo di legge. Nella proposta di emendamento che presentiamo, il comma 1 viene privato dell’elenco delle professioni e al suo posto viene inserito un secondo comma che contiene il riferimento alla tabella menzionata. Gli attuali commi 2 e 3 diventerebbero i commi 3 e 4 della versione emendata.

Natura della professione di pianificatore territoriale

La professione di pianificatore territoriale (o di urbanista o anche di pianificatore, senza aggettivi o accompagnato talvolta da altri aggettivi come ambientale, paesaggistico, regionale) è una **professione a sé stante**, con riserve e competenze proprie, alcune esclusive e altre condivise con altre professioni. Questo è l’orientamento venutosi a creare in Italia nel corso dei decenni a partire dall’istituzione del primo corso di laurea in urbanistica alla fine del 1971 e che ha avuto il suo momento più importante nell’emanazione del DPR 328/2001. Questo è anche l’orientamento a livello europeo e internazionale (a titolo d’esempio, ma avvertendo della non esaustività della citazione, si menzionano le recenti pubblicazioni della *Carta della pianificazione europea* del 2013 e delle *Linee guida sulle competenze professionali nella pianificazione territoriale* del 2017, entrambe a cura dell’ECTP-CEU – Consiglio europeo degli urbanisti).

Rappresentazione nel DdL

L’unico riferimento alla professione di pianificatore territoriale è contenuto nell’elenco delle professioni al comma 1 dell’articolo 4 che recita “tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo”. Il riferimento è ambiguo, perché la modalità di porre le virgole non consente di separare con certezza le singole professioni. Mentre “dottore agronomo e dottore forestale”, stando a quanto disciplinato dal DPR 328/2001, sono effettivamente un’unica professione e un unico titolo professionale, la parte finale dell’elenco, “chimico e geologo”, si riferisce chiaramente a due professioni distinte (cfr. DPR 328/2001). Sono unite dalla congiunzione “e” anziché da una virgola anche le professioni di “paesaggista” e “conservatore”, mentre quella di “pianificatore” precede, separato da una virgola, quella di “paesaggista”. Si potrebbe pertanto essere indotti a credere che si tratti di un’unica professione (“pianificatore, paesaggista e conservatore”), mentre il più volte menzionato DPR 328/2001 le distingue chiaramente in tre professioni distinte, peraltro con le seguenti dizioni: “pianificatore territoriale”; “paesaggista”; “conservatore dei beni architettonici e ambientali”. Il DPR 328/2001 distingue inoltre la professione di “pianificatore iunior” a cui possono accedere i laureati delle classi di laurea triennali 7 e 27 (oggi L-21 e L-32) previo superamento dello specifico esame di Stato. L’espressione “pianificatore, paesaggisti e conservatori” è presumibilmente la parte troncata (senza “architetti”) del nome dell’ordine professionale (“ordine degli architetti, pianificatore, paesaggisti e conservatori”).

Proposta

È necessario nominare con precisione le professioni interessate dal progetto di legge, utilizzando le loro dizioni ufficiali, contenute per quelle qui in discussione tutte nel DPR 328/2001, distinguendo adeguatamente anche tra professioni inserite nelle sezioni A e B dei rispettivi ordini professionali. Nel caso dei “pianificatori, paesaggisti e conservatori” le dizioni esatte sono: “pianificatore territoriale”; “paesaggista”; “conservatore dei beni architettonici e ambientali”; “pianificatore iunior”. Le prime tre sono professioni della sezione A, mentre l’ultima è una professione della sezione B.

Soluzione normativa

Come per la questione dei rapporti biunivoci tra titoli universitari e titoli professionali, anche in questo caso si propone la sottrazione dell’elenco dal testo del comma 1 dell’articolo e di collocarlo nella medesima tabella di corrispondenze citate alla sezione precedente. Inoltre, si propongono alcune modifiche alle dizioni, per esempio per superare la contrapposizione tra “senior” e “iunior” che viene spesso percepita, soprattutto da parte degli “iunior” e tra questi soprattutto da parte di coloro che possono vantare molta esperienza professionale, come elemento umiliante nell’esercizio della loro professione. In via generale, si propone di adottare le medesime dizioni dei titoli professionali indistintamente per “senior” e “iunior”, aggiungendo rispettivamente, tra parentesi, le sigle “MSc” e “BSc” per “Master of Science” e “Bachelor of Science” secondo una diffusa usanza a livello internazionale. Proponiamo inoltre di separare la professione di “dottore agronomo e dottore forestale” in due distinte professioni (o in alternativa di unificare le classi di laurea afferenti alle scienze agrarie e alle scienze forestali) e di inserire le professioni di “esperto ambientale (MSc)” e di “esperto ambientale (BSc)”.

Coinvolgimento della comunità dei pianificatori professionali

Gli ordini professionali spesso non sono rappresentativi delle comunità professionali. Nel caso specifico degli urbanisti e pianificatori territoriali, paesaggistici e ambientali, un’indagine recente condotta nell’ambito del Politecnico di Torino (Federica Bonavero e Claudia Cassatella, “Il pianificatore in Italia: alcuni dati su formazione e professione in una prospettiva internazionale”, in *TRIA – Territorio della ricerca su insediamenti e ambiente*, rivista online dell’Università Federico II di Napoli, risorsa accessibile all’indirizzo <http://www.tria.unina.it/index.php/tria/article/view/7387>) ha rilevato come attualmente ci siano circa 15.000 laureati nelle classi di laurea afferenti alla pianificazione territoriale, mentre **gli iscritti all’ordine professionale** degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, nei settori pianificazione territoriale della sezione A e pianificazione della sezione B, sono circa 1.800, vale a dire **circa il 12%**. Anche molti di coloro che sostengono l’esame di Stato poi non si iscrivono all’ordine: tra il 2003 e il 2018 soltanto il 38% di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato per la sezione B e soltanto il 63% di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato per sezione A si sono poi effettivamente iscritti all’ordine. Alcuni dei laureati triennali si sono iscritti in altri ordini professionali, come quello dei dottori agronomi e forestali o nel collegio dei geometri. Molti pianificatori laureati trovano invece sbocchi professionali in settori per i quali non è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, come quelli dell’accademia (ricerca scientifica e didattica), delle valutazioni immobiliari, delle analisi economiche e sociali del territorio, ma soprattutto della pubblica amministrazione, che è il settore d’impiego per antonomasia degli urbanisti e pianificatori territoriali, paesaggistici e ambientali. Invece secondo un censimento effettuato alcuni fa (ultimo aggiornamento 2014) tra i soci ASSURB — persone tendenzialmente con un elevato grado di professionalizzazione, soprattutto nel lavoro autonomo e nella libera professione — circa il 70% era iscritto anche all’OAPPC, circa il 10% non era iscritto ad alcun ordine

(alcuni sono iscritti a più ordini o collegi) e circa il 20% lavorava nella pubblica amministrazione (alcuni degli impiegati nella pubblica amministrazione sono anche iscritti a un ordine o collegio professionale). Dopo il 2014 la base sociale dell'ASSURB è aumentata di oltre il 20%, per cui le percentuali citate possono aver subito delle variazioni anche importanti. Da qui comunque la necessità di un sensibile **ampliamento dei soggetti** con cui i ministeri competenti dovrebbero interloquire.

Un secondo elemento particolarmente critico riguarda la rappresentatività dei pianificatori territoriali all'interno dell'ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. I pianificatori iscritti all'OAPPC sono circa 1.800 su un totale di circa 155.000 iscritti di tutte le sezioni e settori. Significa che i pianificatori rappresentano **meno dell'1,2% del totale degli iscritti**. Secondo la normativa attualmente in vigore non esiste alcuna garanzia di rappresentazione delle singole professioni nei consigli dell'ordine, né a livello territoriale, né a livello delle federazioni regionali, né a livello di consiglio nazionale. L'elezione dei componenti dei consigli dell'ordine avviene unicamente sulla base di preferenze personali, per cui un candidato deve necessariamente ottenere un numero elevato di preferenze da parte di colleghi architetti per raccoglierne un numero sufficiente all'effettiva elezione. E in effetti, molti colleghi pianificatori tentano l'elezione senza riuscirci. Nel mandato che si sta concludendo quest'anno, i pianificatori eletti nei consigli territoriali dell'OAPPC sono meno di dieci, un solo ordine territoriale ha un presidente pianificatore e non è mai stato eletto alcun pianificatore nel consiglio nazionale. Inoltre, **non esiste alcun meccanismo di autonomia decisionale** da parte delle singole professioni, per cui di fatto qualunque argomento, anche di forte rilevanza per esempio per i pianificatori o per la pianificazione, viene di fatto sempre deciso dalla maggioranza degli architetti. Da qui la necessità di **limitare l'interlocuzione con l'OAPPC ai soli pianificatori**. Può essere utile sottolineare in questa sede che l'ASSURB è favorevole a una riforma delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine che rispetti il principio della rappresentanza minima garantita per ciascuna delle professioni organizzate nell'OAPPC e il principio dell'autonomia decisionale delle singole professioni per talune questioni.

Rappresentazione nel DdL

Il testo del progetto di legge parla genericamente di “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali”. Come illustrato al paragrafo precedente, tali consigli non sono rappresentativi delle relative comunità professionali.

Proposta

Si propone, da un lato, di restringere la platea degli interlocutori all'interno di taluni ordini e collegi (l'ordine interprofessionale degli APPC, così come altri ordini e collegi con un'articolazione in sezioni e/o settori, con percorsi formativi universitari a volte sensibilmente differenziati) e, dall'altro lato, di ampliare i soggetti con cui interloquire a:

- **associazioni professionali** (ASSURB, AISA, AIAPP);
- **coordinamenti nazionali dei corsi di studio** specifici (come per esempio il coordinamento nazionale dei corsi di studio delle classi L-21 e LM-48) in rappresentanza dell'accademia.

Nell'ambito degli ordini e collegi professionali, si propone di istituire appositi “coordinamenti nazionali” tra appartenenti alla medesima professione o profilo professionale. Nei casi dei pianificatori territoriali e dei pianificatori junior iscritti all'OAPPC, si propone di istituire due **coordinamenti nazionali professionali** distinti:

- coordinamento nazionale dei laureati nella classe triennale L-21 (ed ex classe 7) iscritti al settore pianificazione della sezione B;
- coordinamento nazionale degli iscritti al settore pianificazione territoriale della sezione A,

senza distinzione della specifica classe di laurea in quanto i numeri di iscritti con lauree diverse dalla classe LM-48 (o ex 54/S e corrispondenti lauree quinquennali e quadriennali del vecchio ordinamento) è particolarmente esiguo.

Per evitare di procrastinare l'istituzione di detti coordinamenti nazionali fino all'adozione di specifici regolamenti o decreti, si propone inoltre di definire fin da subito la loro composizione: nove delegati eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi uninominali composti tendenzialmente di eguale dimensione numerica. Per la determinazione dei collegi uninominali fa fede il numero degli aventi diritto al voto, che sono identificati dalla specifica platea. Nel caso dei pianificatori territoriali hanno diritto di voto soltanto gli iscritti al settore pianificazione territoriale della sezione A e nel caso dei pianificatori iunior hanno diritto di voto soltanto i laureati della classe triennale L-21 (ed ex classe 7) iscritti al settore pianificazione della sezione B dell'OAPPC. I collegi uninominali vengono formati da uno o più ordini territoriali contigui. Per il numero esiguo di componenti dei coordinamenti nazionali è improbabile che si debba ricorrere in talune situazioni alla suddivisione del territorio di competenza di un ordine territoriale.

Soluzione normativa

Si propone di aggiungere alla tabella di corrispondenze tra titoli universitari e titoli professionali una terza colonna con l'elenco dei soggetti che compongono le specifiche rappresentanze professionali, composte dai coordinamenti nazionali descritti al paragrafo precedente e, per alcune professioni, da associazioni professionali. Nei casi degli esperti ambientali (BSc) e degli esperti ambientali (MSc) i rispettivi coordinamenti nazionali sono composti da laureati iscritti a più di un ordine professionale, ai quali si aggiunge in entrambi i casi l'AISA – Associazione italiana scienze ambientali. Nell'articolato del progetto di legge, la dizione “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” viene sostituita dalla dizione “**rappresentanze delle professioni interessate**” con rimando, al comma 2 (nuovo) dell'articolo 4, alla menzionata tabella allegata. La dizione “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” viene inoltre ampliata con la dizione “**coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati**” per includere le rappresentanze dell'accademia. Detti coordinamenti nazionali già esistono, e laddove dovessero non ancora esistere possono essere costituiti con facilità su iniziativa dei coordinatori dei corsi di laurea in questione.

Interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari

Il comma 2 (comma 3 nella versione emendata) dell'articolo 4 recita al secondo periodo (periodo cancellato nella versione emendata) tra l'altro che la commissione giudicatrice dell'esame di laurea (peraltro non emerge con chiarezza se limitatamente alla prospettata “prova pratica valutativa” o se riferita alla commissione di laurea tout-court) “è integrata da professionisti di comprovata esperienze designata dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali”. Si tratta di un'interferenza da parte degli ordini e collegi nell'autonomia universitaria che provoca importanti perplessità. Inoltre, si sottolinea come l'inserimento di una “prova pratica valutativa” all'interno dell'esame di laurea, in realtà, non significa altro che anticipare una parte sostanziale dell'odierno esame di Stato a prima del conseguimento del diploma di laurea. La ratio del progetto di legge dovrebbe, al contrario, condurre all'orientamento dei contenuti didattici durante tutto il periodo di studio universitario verso il conferimento di quelle conoscenze professionali che contraddistinguono il laureato abilitato all'esercizio della professione. In altre parole, e per il rispetto del mandato costituzionale sui principi dell'esame di Stato, la legge dovrebbe prevedere lo “spacchettamento” dell'odierno esame di Stato in una serie di insegnamenti con corrispondenti prove d'esame, da articolare nell'arco della carriera

universitaria dello studente all'interno del sistema dei crediti formativi universitari. La definizione dei contenuti didattici minimi affinché possa essere soddisfatto detto principio potrà essere demandata ai regolamenti di cui ai commi 2 e 3 (3 e 4 nella versione emendata).

Rappresentazione nel DdL

Vedi capoverso precedente.

Proposta

Si propone di cancellare i riferimenti alla “prova pratica valutativa” e, in sua vece, inserire un riferimento alla definizione di **contenuti didattici minimi** necessari affinché un corso di laurea possa essere reso abilitante. Di conseguenza occorre cancellare anche il riferimento alla commissione giudicatrice integrata da componenti designati dagli ordini e collegi professionali.

Soluzione normativa

Nel primo periodo del comma 2 (3 nella versione emendata) occorre sostituire le parole “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa” con le parole “i contenuti didattici minimi” e cancellare l'intero secondo periodo (nella versione non emendata) che fa riferimento alle modalità di svolgimento della “prova pratica valutativa” e alla composizione della commissione giudicatrice in sede di esame di laurea.

Sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante

Molti dei corsi di laurea interessati dall'articolo 4 del DdL sono **percorsi di alta formazione universitaria** che conducono, allo stesso tempo, a un'elevata professionalità tecnica di tipo pratico-applicativo e alla capacità di condurre ricerche, analisi e sintesi a carattere scientifico. Il progetto di legge qui in esame pone un chiaro accento sulle giuste esigenze di rendere i percorsi formativi maggiormente adatti a preparare i laureati al mercato del lavoro. Tuttavia, da diversi elementi contenuti nel testo del progetto di legge (tirocinio solo “pratico valutativo” eliminando di fatto la possibilità di un tirocinio a carattere di ricerca scientifica; inserimento di una “prova pratico valutativa” in sede di esame di laurea; integrazione delle commissioni di laurea con componenti designati dagli ordini e collegi professionali) si può dedurre come questa attenzione rischia di produrre effetti a forte scapito della componente di ricerca scientifica nel percorso formativo professionale universitario. Pertanto, si ravvisa la necessità di controbilanciare queste misure con misure atte a conservare il carattere di alta formazione universitaria **bivalente accademica e professionale**. Ciò anche in considerazione del fatto, già rilevato in precedenza, che molti dei laureati in pianificazione intraprendono percorsi professionali diversi da quelli per cui è richiesta la specifica abilitazione professionale. Il rischio, particolarmente rilevato da parte delle università, è che molti giovani potrebbero perdere l'interesse al percorso di formazione universitaria in pianificazione territoriale se l'unico sbocco professionale previsto fosse quello “classico” della redazione degli strumenti di pianificazione e attività collegate.

Rappresentazione nel DdL

Sono tre i passaggi nel testo del progetto di legge che conducono allo sbilanciamento rilevato. All'articolo 4, comma 2 (nella versione non emendata), all'inizio del primo periodo si precisa che i regolamenti attuativi della trasformazione in abilitanti delle lauree disciplinano “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa”. Successivamente, ancora nello stesso periodo, si precisa che i titoli universitari, per avere valore abilitante all'esercizio della professione, devono essere preceduti da “un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi”. Infine, il secondo periodo (della versione non emendata) recita: “I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la com-

posizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali”. Il tema della “prova pratica valutativa” è già stato trattato alla precedente sezione del presente documento illustrativo.

Proposta

La proposta di non inserire la “prova pratica valutativa” e, di conseguenza, di non integrare le commissioni di laurea con componenti designati dagli ordini e dai collegi professionali è già stata discussa alla precedente sezione.

Per quanto riguarda il tema del tirocinio curricolare, si propone di rendere obbligatori **due tirocini** con caratteristiche differenti: uno a carattere **pratico-applicativo** e l’altro a carattere di **ricerca scientifica**. Si propone inoltre di definire delle durate minime dei tirocini. Si parte dal presupposto che, perché lo studente abbia la possibilità di acquisire effettivamente delle conoscenze nelle attività pratiche e scientifiche, la durata minima di un tirocinio non possa essere inferiore a quattro settimane a tempo pieno, che corrispondono a 160 ore. Al contempo si propone che la durata dei tirocini sia proporzionale alla durata regolare dei corsi di laurea: tre anni per le lauree; due anni per le lauree magistrali; cinque anni per le lauree a ciclo unico. Fatte le dovute proporzioni si ottiene, per le lauree magistrali (con la durata più breve tra tutti i tipi di corsi di laurea), una durata minima di 160 ore per ciascuno dei due tirocini, per le lauree triennali 240 ore e per le lauree quinquennali a ciclo unico 400 ore. Gli studenti dovrebbero inoltre essere liberi di svolgere e farsi certificare durate maggiori di quelle minime previste. Al tempo stesso occorre assicurare che parti di tali tirocini non vengano trasformati in crediti formativi universitari ai sensi del DM 509/1999.

Soluzione normativa

Si propongono due modifiche:

- sostituire le parole “un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi” con “due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l’altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico”;
- inserire un secondo periodo che recita “I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

Illustrazione delle proposte di emendamento articolo per articolo

Sulle pagine seguenti si riportano, in modo sintetico, tutti gli emendamenti proposti al testo del progetto di legge in ordine sequenziale degli articoli, commi e periodi.

Articoli 1-3

I tre articoli iniziali non riguardano direttamente i titoli universitari e professionali afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, se non per eventuali, ma non indispensabili, interventi di allineamento con quanto proposto agli articoli 4-5. Pertanto, non si propone alcun emendamento.

Articolo 4, comma 1

Si propongono le seguenti modifiche:

- eliminare l’elenco delle professioni, lasciando in questo punto dell’articolo l’indicazione ge-

nerica “ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti” per permettere la costruzione, in una tabella allegata, delle **relazioni biunivoche** puntuali tra titoli universitari e professionali;

- sostituire “su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” con “su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati” per garantire la più ampia possibile **rappresentatività della comunità professionale e accademica** delle professioni interessate;
- aggiungere dopo le parole “Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente” le parole “ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati” per dare, in futuro, la **possibilità di una regolamentazione diversa di talune professioni** da quella costituita dall’iscrizione in un ordine o collegio professionale e per ribadire anche in questa circostanza l’obbligo di interlocuzione con tutta la comunità professionale e accademica.

Articolo 4, comma 2 (nuovo)

Poiché si propone, al comma 1 dello stesso articolo, la cancellazione dell’elenco delle professioni e l’introduzione del concetto di rappresentanze delle professioni interessate, il nuovo comma 2 crea il necessario riferimento agli “ulteriori **titoli universitari**” e le **corrispondenti professioni** menzionando la tabella che si propone di allegare e inserisce un riferimento esplicito al principio delle **corrispondenze biunivoche** tra titoli universitari e titoli professionali:

- aggiungere dopo il comma 1 il nuovo comma 2 con il seguente testo: “I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all’allegato I alla presente legge. Vigè il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.”

Articolo 4, comma 3 (precedentemente comma 2)

Il comma in questione tratta dei principi con cui le lauree potranno essere trasformate in lauree abilitanti. Si propongono tre modifiche:

- sostituire la necessità di una separata “prova pratica valutativa” in sede di esame di laurea con il principio dei **contenuti didattici minimi** necessari affinché il corso di laurea conferisca le conoscenze e le abilità necessarie per l’abilitazione alla professione; nello specifico si propone di sostituire le parole “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa” con le parole “i contenuti didattici minimi”;
- ridefinire il sistema dei tirocini curriculari affiancando al tirocinio pratico-applicativo un tirocinio a carattere di ricerca scientifica per **mantenere la caratteristica di alta formazione universitaria** dei corsi di laurea interessata dal presente articolo; nello specifico si propone un ammontare minimo per anno di corso di 80 ore per ciascuno dei due tirocinio, di modo che per le lauree triennali dovranno essere svolte almeno 240 + 240 ore di tirocinio, per quelle magistrali almeno 160 + 160 ore e per quelle quinquennali a ciclo unico almeno 400 + 400 ore; si propone pertanto di
 - sostituire le parole “un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi” con “due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l’altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico” e di
 - inserire un secondo periodo che recita “I tirocini di cui al precedente periodo non possono

essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" al fine di tenere tirocinio curricolare e crediti formativi universitari chiaramente distinti;

- cancellare il secondo periodo del testo del DdL che recita "I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali" come conseguenza logica della sostituzione delle "prova pratica valutativa" con la definizione dei contenuti didattici minimi.

Articolo 4, comma 4 (precedentemente comma 3)

Si tratta di modifiche consequenziali alla seconda e alla terza modifica proposta al comma 1 dell'articolo 4, riguardanti la rappresentatività della comunità professionale e accademica e la possibilità, in futuro, di una regolamentazione diversa di talune professioni. Nello specifico si propone di:

- aggiungere dopo le parole "Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente" le parole "ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati".

Articolo 5, comma 1

Il comma 1 fa riferimento agli articoli 1 e 2 del progetto di legge. Pertanto, non si propongono modifiche.

Articolo 5, comma 2

Si propone di definire qui la composizione e i principi delle modalità di elezione dei **coordinamenti nazionali dei professionisti** iscritti a ordini o collegi professionali per evitare di procrastinare l'istituzione di detti coordinamenti nazionali fino all'adozione di specifici regolamenti o decreti. Si specifica inoltre che, per la definizione della platea interessata dai coordinamenti nazionali, si applicano le **equiparazioni tra classi di laurea** definite dai decreti MIUR del 9 luglio 2009. Nello specifico si propone di

- aggiungere, dopo il comma 1, un secondo comma, articolato nei seguenti tre periodi:
 - "I coordinamenti nazionali di cui all'allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario."
 - "Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario."
 - "Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009."

Articolo 5, comma 3 (precedentemente comma 2)

Non si propone alcuna modifica, se non quella dell'incremento del numero del comma, dovuto all'inserimento dell'ulteriore comma dopo il comma 1.

Allegato I

Si tratta della “**Tabella delle corrispondenze biunivoche** tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all’articolo 4, comma 2” (comma 2 nuovo). La tabella riporta, da sinistra a destra, tre colonne:

- **Classe di laurea**, con la codifica alfanumerica attribuita a seguito del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (per esempio “L-21”) e la corrispondente dizione ufficiale (per esempio “Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”); ogni riga della tabella contiene una sola classe di laurea;
- **Professione**, con le dizioni proposte delle professioni, dove a ogni classe di laurea corrisponde una sola professione; nei casi delle professioni di Pianificatore territoriale (BSc) e Pianificatore territoriale (MSc), per ragioni storiche e di identificazione a livello internazionale, si propone di consentire l’uso alternativo anche delle dizioni corrispondenti di Urbanista (BSc) e di Urbanista (MSc);
- **Rappresentanze professionali**, con le dizioni proposte per i coordinamenti nazionali (per esempio “Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell’albo professionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”) e, quando applicabile, delle altre rappresentanze riconosciute (per esempio “Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali”).

DdL “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Articolato – 30 aprile 2021

Premessa

Sulle prossime pagine vengono riportate, in tre colonne da sinistra a destra, il testo del disegno di legge, così come depositato alla Camera dei deputati il 27 ottobre 2020, il testo con le modifiche proposte (il ~~testo barrato di colore rosso~~ indica le cancellazioni, mentre il testo sottolineato di colore blu indica le integrazioni) e il testo finale in caso di approvazione degli emendamenti. La colonna centrale viene popolata soltanto nel caso il numero o il titolo dell’articolo oppure il testo del comma in questione sia oggetto di proposte di modifica. Le motivazioni delle proposte di modifica vengono illustrate nell’ambito di un documento a sé stante (“Documento illustrativo”). Gli emendamenti qui proposti riguardano soltanto gli articoli di diretto interesse degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, vale a dire gli articoli 4 e 5.

Art. 1

*(Lauree magistrali abilitanti all’esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista,
veterinario e psicologo)*

1. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 2

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea di cui al comma 1 è individuato il numero

minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 3

(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica va-

lutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle profes-

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ~~gli~~ ulteriori titoli universitari, ~~conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle profes-~~

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio in-



sioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

~~sioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati,~~ con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.

2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all'allegato I alla presente legge. Vigé il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi

~~23. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa i contenuti didattici minimi~~ per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i

interessati, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.

2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all'allegato I alla presente legge. Vigé il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.

3. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati i contenuti didattici minimi per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abili-

dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare

titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di ~~un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.~~

34. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ~~ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati~~, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge

tante all'esercizio della professione, previo superamento di due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge

ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. I coordinamenti nazionali di cui all'articolo I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio uni-

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. I coordinamenti nazionali di cui all'articolo I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio uni-

versale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

versale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si propone di integrare il testo del disegno di legge con il seguente allegato, citato all'emendato articolo 4, comma 2 (nuovo).

Allegato I

Tabella delle corrispondenze biunivoche tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all'articolo 4, comma 2

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
L-1 Biotecnologia.	Biotecnologo agrario (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologo agrario dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
L-13 Scienze biologiche.	Biologo (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
L-21 Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (BSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali.	Dottore agronomo-forestale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie e forestali iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari.	Tecnologo alimentare (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agro-alimentari iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
L-27 Scienze e tecnologie chimiche.	Chimico (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie chimiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.	Esperto ambientale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura iscritti a1) alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a2) alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a3) all'albo professionale del collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, a4) all'albo professionale del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; b) Associazione italiana scienze ambientali.

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
L-34 Scienze geologiche.	Geologo (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geologiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.	Zoonomo (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
L-39 Servizio sociale.	Assistente sociale.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali.
L-41 Statistica.	Attuario (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo degli attuari.
LM-3 Architettura del paesaggio.	Architetto del paesaggio.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione italiana architettura del paesaggio.
LM-6 Biologia.	Biologo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biologia iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-7 Biotecnologia agraria.	Biotecnologo agrario (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologia agraria iscritti alla Sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-8 Biotecnologie industriali.	Biotecnologo industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie industriali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.	Biotecnologo medico, veterinario e farmaceutico.	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali.	Conservatore dei beni architettonici e ambientali.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (MSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
LM-54 Scienze chimiche.	Chimico (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze chimiche iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-61 Scienze della nutrizione umana.	Nutrizionista (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze della nutrizione umana iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie.	Agronomo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.	Chimico industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie della chimica industriale iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali.	Dottore forestale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie forestali e ambientali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche.	Geologo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie geologiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.	Esperto ambientale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio iscritti a1) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, a2) alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a3) alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
		dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a4) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a5) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi; b) Associazione italiana scienze ambientali.
LM-79 Scienze geofisiche.	Geofisico (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geofisiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie.	Attuario (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo degli attuari.
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali.	Zoonomo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze zootecniche e tecnologie animali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali.	Assistente sociale specialista.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali.

PROF. FABIO LUCIDI

Alla cortese attenzione delle
Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura)

Oggetto: Disegno di legge C. 2751 recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Premessa: Nel ringraziare il Presidente della II Commissione, On. Mario Perantoni, e della presidente della VII Commissione, On. Vittoria Casa per avere richiesto un mio parere relativamente al DdL in Oggetto, sono a riferire di come esse siano in linea con quanto largamente condivise da associazioni Accademiche come la Associazione Italiana di Psicologia, la Conferenza della Psicologia Accademica, e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, anche attraverso note tecniche congiunte precedentemente inviate a firma congiunta all'allora Ministro Manfredi dai sopra citati organismi.

Considerazioni generali sulla laurea abilitante in Psicologia

Complessivamente è opportuno riconoscere che tale innovazione rappresenta un'occasione di sviluppo utile per ripensare il percorso di professionalizzazione dello psicologo. Ciò anche in considerazione delle dinamiche recenti del mercato del lavoro e della necessità di rendere più dinamico il passaggio dall'università alla professione. Allo stesso tempo va necessariamente riconosciuta la specificità dei corsi di Laurea in Psicologia. Va infatti ricordato che la classe di laurea della psicologia è tra le pochissime ad affrontare il percorso abilitante partendo dal modello 3 + 2. Qualora tutte le attività professionalizzanti fossero inserite all'interno della Laurea Magistrale, si creerebbe dunque una seria difficoltà a conciliare le necessarie attività didattiche tradizionali caratterizzanti il corso con le attività pratiche tipicamente svolte fino ad ora nel tirocinio post laurea. L'abbreviazione del percorso formativo complessivo e la connessa riduzione del tempo dedicato all'attività di tirocinio formativo e professionalizzante attualmente previsti dopo l'acquisizione della LM solleva il rischio che i laureati abilitati accedano al mercato del lavoro con un bagaglio limitato di esperienza di contesti di intervento, dunque con una maturità professionale inferiore rispetto all'attuale livello medio.

Attualmente gli psicologi acquisiscono e sperimentano le proprie competenze professionalizzanti, attraverso il tirocinio esterno e post laurea della durata di un anno, obbligatorio per accedere all'esame di stato. Naturalmente l'università introduce a queste competenze attraverso laboratori, esercitazioni e varie attività obbligatorie da svolgersi in presenza in piccoli gruppi, e non necessariamente in istituzioni esterne.

Per definire un percorso abilitante tutta questa formazione dovrebbero essere riportata completamente all'interno del percorso formativo. Per fare questo, i corsi di laurea dovrebbero predisporre una varietà di AP: a) seminari interni e esplorazioni di campo volti alla conoscenza dei contesti professionali e istituzionali della funzione psicologica e delle relative implicazioni deontologiche; b) laboratori di alta specializzazione per la formazione di competenze strumentali; c) esperienze pratiche supervisionate; d) tirocinio, volto ad approfondire le dinamiche dell'esercizio della funzione professionale entro specifici ambiti istituzionali e di intervento. Si consideri che gli psicologi in formazione non hanno una sede unica e naturale di tirocinio (ad esempio entro il SSN), bensì differenziano il proprio percorso in funzione di differenti indirizzi, introducendo un ulteriore grado di complessità.

Riportare complessivamente all'interno dell'università un percorso attualmente post laurea, senza configurare contemporaneamente una adeguata struttura di supporto rischia di incrementare enormemente il numero di studenti fuori corso, fallendo nella necessaria efficientizzazione del sistema e non realizzando l'obiettivo di liberare risorse che ispira la proposta normativa. Invece, va considerato attentamente che integrare le attività di tirocinio nel curriculum magistrale richiederà uno sforzo organizzativo e amministrativo di notevole entità. Si renderanno quindi necessarie risorse

umane, organizzative e finanziarie per: a) la gestione organizzativa e amministrativa del rapporto con gli enti ospitanti convenzionati; b) la gestione formativa delle esperienze (e.g. tutorship, supervisione, validazione delle esperienze). Inoltre la resa abilitante della LM51 comporta che le attività formative professionalizzanti (laboratori ad alta specializzazione e tirocinio) acquistino ulteriore centralità. Ciò comporta la necessità del passaggio della psicologia ad una classe a minore numerosità, condizione imprescindibile per rendere praticabili ed efficaci i processi e i contesti formativi professionalizzanti - e.g. supervisione, lavoro in piccolo gruppo, lavoro esperienziale. Come risulterà evidente, rendere abilitante dla LM-51 implica significativi cambiamenti curriculari, alcuni dei quali richiedenti modifiche ordinamentali. E' necessario che il processo di riforma crei le condizioni temporali ed organizzative perché le sedi possano procedere in tal senso in modo sistematico e ragionato. Con queste cautele, e con la risoluzione dei problemi appena elencati, la realizzazione di un percorso abilitante potrebbe corrispondere a un guadagno per l'intero sistema formativo e professionale, con evidenti ricadute positive sul sistema di salute e benessere individuale e sociale che alla psicologia si rivolge.

Di seguito vengono riferite in dettaglio gli elementi alla base delle considerazioni appena sintetizzate:

Attività professionalizzanti (AP) e tirocinio

Numero di CFU

Un primo aspetto concerne il numero di CFU da attribuire alle AP. Il decreto prevede che siano "almeno 30". Si ritiene che tale soglia sia adeguata a garantire la funzione professionalizzante della laurea abilitante. Per questo si ritiene che tale soglia sia adeguata a garantire la funzione professionalizzante della laurea abilitante e rappresenti il massimo numero di crediti possibili da dedicare a tali attività senza eliminare competenze necessarie fornite dalle attività formative curriculari.

Collocazione dei CFU dedicati alle AP

Sarebbe opportuno ipotizzare che una parte dei CFU di AP possa essere erogata nel corso della laurea triennale. Tali crediti sarebbero successivamente valorizzati dallo studente per raggiungere il totale di CFU richiesto per la laurea magistrale abilitante. Questo permetterebbe di non sovraccaricare il percorso biennale di AP, svuotandolo eccessivamente dei necessari insegnamenti teorico pratici caratterizzanti.

Scopi e contenuti attività professionalizzanti]

I CFU che il DDL prevede di assegnare alle AP potrebbero essere dedicati alle abilità elencate nel regolamento Europsy, ovvero il percorso condiviso dalla European Federation of Psychological Association per definire le competenze necessarie dei laureati in psicologia a livello europeo e facilitare il riconoscimento dei titoli di studio. Tra quelle più trasversali vi sono la costruzione e l'uso di test e questionari, interviste, colloqui, analisi qualitative e quantitative, la capacità di accesso e uso delle fonti scientifiche. Ve ne sono altre più specifiche e variabili a seconda dello specifico indirizzo intrapreso, ad esempio la capacità di valutazione di disturbi dell'apprendimento, della personalità, le valutazioni e diagnosi organizzative, l'elaborazione di un piano terapeutico, di un intervento psicosociale, la pianificazione di un esperimento, ecc.

Alcune di queste abilità sono quelle che i laureati magistrali in psicologia conseguono, nelle circostanze virtuose, attraverso il tirocinio esterno e post laurea della durata di un anno, attualmente

obbligatorio per accedere all'esame di stato, ma che l'università comunque introduce attraverso laboratori, esercitazioni e varie attività obbligatorie da svolgersi in presenza in piccoli gruppi, e non necessariamente in istituzioni esterne.

Per definire un percorso abilitante questa formazione dovrebbero essere riportata completamente all'interno del percorso formativo. Per fare questo, i corsi di laurea dovrebbero predisporre una varietà di AP: a) seminari interni e esplorazioni di campo volti alla conoscenza dei contesti professionali e istituzionali della funzione psicologica e delle relative implicazioni deontologiche; b) laboratori di alta specializzazione per la formazione di competenze strumentali (ad es. uso strumenti di valutazione psicodiagnostica; gestione software analisi dati) e tecnico-operative (ad es. conduzione colloquio, osservazione); c) esperienze pratiche supervisionate; d) tirocinio, volto ad approfondire le dinamiche dell'esercizio della funzione professionale entro specifici ambiti istituzionali e di intervento.

E' plausibile pensare ad una collocazione progressiva dei tre tipi di AP in ragione del loro differente grado di complessità. In tale prospettiva, i tipi a) (laboratori), b) (seminari ed esplorazioni di campo) e c) (pratiche supervisionate) potrebbero precedere il tipo d) (tirocinio). Inoltre, laboratori e seminari potrebbero essere previsti come parte dei CFU assegnati agli insegnamenti caratterizzanti.

Tirocinio

L'abbreviazione del percorso formativo complessivo e la connessa riduzione del tempo dedicato all'attività di tirocinio formativo e professionalizzante attualmente previsti dopo l'acquisizione della LM solleva il rischio che i laureati abilitati accedano al mercato del lavoro con un bagaglio limitato di esperienza di contesti di intervento, dunque con una maturità professionale inferiore rispetto all'attuale livello medio.

Tale rischio va fronteggiato tramite l'attivazione di forme e modi innovativi di attività di tirocinio, in grado di coniugare sviluppo di competenze e promozione di capacità di autonomia e auto-apprendimento, dunque di favorire la maturazione dell'identità professionale.

Da un punto di vista complementare, meritano di essere valorizzati laboratori/workshop dedicati all'implementazione di soft skills utili nel mondo del lavoro (es. team work, decision making e problem solving, ecc.) particolarmente rilevanti per la professionalità psicologica nei contesti organizzativi. Percorsi già in essere in diverse Università.

Modelli formativi del tirocinio

L'inserimento del tirocinio all'interno del corso di laurea può rappresentare un'occasione per rendere maggiormente equa la formazione e lo sviluppo di competenze (ad oggi la variabilità di apprendimento e di supervisione tra diverse sedi di tirocinio è veramente grande

A tal fine andranno definiti requisiti qualitativi stringenti (ad es. monitoraggio, tutor accademico e tutor ente ospitante, report finale che permetta di ricostruire strumenti, competenze apprese, un'attenzione sostenuta al modello scientist-practitioner ecc.).

Tali requisiti devono contemplare in maniera esplicita l'esercitare una o più funzioni psicologiche. L'attività di supervisore del tirocinio dovrebbe avvenire nella sinergia dei docenti del corso di laurea e dei supervisori degli enti individuati. La collaborazione a tale attività di supervisione dei professionisti delle strutture convenzionate sede di tirocinio, dovrebbe essere loro riconosciuta quale attività che dà diritto alla acquisizione di crediti ECM. Il coordinamento della attività di tirocinio curriculare deve rientrare all'interno del carico didattico dei docenti e supportato, per la parte amministrativa relativa alle pratiche di convenzione, redazione dei modelli di tirocinio e accertamento delle attività da personale della segreteria studenti e/o ufficio tirocini, con una chiara definizione delle loro competenze amministrative.

La responsabilità delle attività di tirocinio deve essere attribuita a docenti e ricercatori iscritti all'albo degli psicologi.

Organizzazione tirocini

La resa abilitante della LM-51 implica che il tirocinio sia svolto sotto la diretta responsabilità dei CdLM, in modo integrato con il complessivo impianto curricolare del corso di laurea. D'altra parte, non disponendo i CdLM in Psicologia di strutture interne a tal fine deposte, nell'ampia maggioranza dei casi, il tirocinio è svolto presso enti esterni convenzionati.

Integrare le attività di tirocinio nel curriculum magistrale richiederà dunque uno sforzo organizzativo e amministrativo di notevole entità. Si renderanno necessarie risorse umane, organizzative e finanziarie per: a) la gestione organizzativa e amministrativa del rapporto con gli enti ospitanti convenzionati; b) la gestione formativa delle esperienze (e.g. tutorship, supervisione, validazione delle esperienze).

In tale prospettiva, è auspicabile la sperimentazione di modelli innovativi volti a semplificare, flessibilizzare e rendere efficienti la gestione delle relazioni tra università e enti ospitanti, immaginando, ad esempio, un ruolo attivo degli ordini professionali regionali.

Implicazioni per architettura curricolare

Numerosità

La resa abilitante della LM51 comporta che le attività formative professionalizzanti (laboratori ad alta specializzazione e tirocinio) acquistino ulteriore centralità. Ciò comporta la necessità del passaggio della psicologia ad una classe a minore numerosità, condizione imprescindibile per rendere praticabili ed efficaci i processi e i contesti formativi professionalizzanti - e.g. supervisione, lavoro in piccolo gruppo, lavoro esperienziale.

Tempi

Come evidenziato dalle osservazioni richiamate sopra, la resa abilitante della LM-51 implica significativi cambiamenti curricolari, alcuni dei quali richiedenti modifiche ordinamentali. E' necessario che il processo di riforma crei le condizioni temporali ed organizzative perché le sedi possano procedere in tal senso in modo sistematico e ragionato.

Con i più cordiali saluti,

Fabio Lucidi
Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza – Università di Roma

PROF. ORAZIO CARPENZANO

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti- Disegno di legge

Prof. Orazio Carpenzano – Preside Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”, Membro della Giunta della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA)

Nella nota si fa riferimento in particolare all'art.4 del disegno di legge in oggetto, *Ulteriori titoli universitari abilitanti*, con riferimento all'abilitazione all'esercizio delle professioni di pianificatore, paesaggista, conservatore.

Per quanto attiene la professione di **Pianificatore**, si fa riferimento ai Corsi di Laurea Magistrale della Classe di laurea LM-48.

Attualmente i Corsi di Laurea in Italia che preparano a tale professione sono quelli della classe LM-48 “Pianificazione territoriale urbanistica ambientale”, attivati in 8 Università (Bergamo, Firenze, PoliMI, Napoli Federico II, Palermo, Sassari, PoliTo, IUAV Venezia).

Si rileva come elemento di criticità del disegno di legge lo svolgimento del tirocinio di 30 cfu entro i 120 cfu del percorso biennale. Ciò significa, infatti, la compressione delle attività formative caratterizzanti di fatto in due semestri, tenendo conto che lo svolgimento del tirocinio, della tesi di laurea, delle attività a scelta libera occuperebbero necessariamente almeno l'80% del secondo anno. Sarebbe di conseguenza necessario rivedere l'intero impianto della classe di laurea per una ridefinizione coerente degli obiettivi formativi.

Si ritiene inoltre utile un'indagine approfondita riguardo agli esiti occupazionali dei laureati, ovvero della numerosità attuale degli iscritti agli albi nazionali nella sezione Pianificatori Territoriali e di quanti sono impiegati in aziende e istituzioni che non richiedono l'abilitazione.

Per quanto attiene la professione di **Paesaggista**, si fa riferimento ai Corsi di Laurea Magistrale della Classe di laurea LM-3.

Attualmente i Corsi di Laurea in Italia che preparano a tale professione sono quelli della classe LM-3 “Architettura del Paesaggio”, attivati in 5 Università (Firenze, Genova consorziato con PoliTo, UniTo, UniMI), PoliMI, Palermo, Roma “la Sapienza”).

Come nel caso di Pianificazione, si rileva come elemento di criticità del disegno di legge lo svolgimento del tirocinio di 30 cfu entro i 120 cfu del percorso biennale. In particolare, si segnala che la LM in Architettura del Paesaggio non è un percorso di continuità, ovvero non è preceduta da una laurea triennale nella stessa disciplina, ma possono accedere laureati in scienze dell'architettura, scienze della pianificazione territoriale urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecnologie agrarie e forestali. Questo rende ancora più critica la compressione dei 30 cfu entro i 120 totali, poiché uno spazio deve essere dedicato anche alla formazione utile a colmare lacune dei differenti percorsi triennali frequentati dagli studenti.

Si ritiene inoltre utile un'indagine approfondita riguardo agli esiti occupazionali dei laureati, ovvero della numerosità attuale degli iscritti agli albi nazionali nella sezione Paesaggisti. Per i Paesaggisti esiste ora un accreditamento europeo attribuito da IFLA che non ha un riscontro nella normativa nazionale.

Sotto il profilo del tirocinio, potrebbe esserci una criticità nel trovare una collocazione per i tirocinanti, poiché gli studi professionali nell'ambito dell'architettura del paesaggio, in Italia, sono relativamente pochi.

Sia per la laurea magistrale in “Pianificazione territoriale urbanistica ambientale”, che per quella in “Architettura del Paesaggio”, queste criticità sono da tenere in conto in rapporto a un potenziale, ma non certo, aumento di attrattività in caso di loro trasformazione in titoli universitari abilitanti.

Con riferimento ai **Conservatori**, l'ipotesi di attivare una laurea abilitante non appare opportuna. Infatti, si ritiene che il progetto sulle preesistenze non possa che maturare attraverso i percorsi magistrali in Architettura, nonché in quelli post-laurea, nel caso specifico rappresentati dalle Scuole di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Presenti sul territorio in maniera diffusa (con 9 sedi, oltre a una in fase di approvazione), esse costituiscono realtà consolidate che vanno certamente messe a frutto, e questa potrebbe rappresentare l'occasione giusta; peraltro, rilasciano un titolo indispensabile – in alternativa a quello di Dottore di Ricerca – per accedere ai concorsi banditi dalle Soprintendenze.

Inoltre, l'ipotesi appare poco coerente anche in relazione alla fase di chiusura definitiva, di cui si è ampiamente discusso di recente nel processo di manutenzione delle classi di laurea, della LM-10 in "Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali" (i percorsi LM-10 appaiono ora in esaurimento, non più disponibili nell'offerta formativa dell'a.a. 2020-'21- fonte University).

Con riferimento a un'eventuale inclusione delle lauree magistrali, biennali e a ciclo unico, in **Architettura**, il tema ricopre una ben maggiore rilevanza.

Attualmente il numero dei Corsi di studio magistrali, in "Architettura e Ingegneria edile architettura", LM-4, è pari a 27 corsi di studio biennali e 29 a ciclo unico quinquennale, con una completa distribuzione sul territorio nazionale.

Il tema del titolo di studio abilitante merita un approfondimento dedicato che consideri i vincoli della normativa europea nella messa a punto dell'offerta formativa, ovvero l'aderenza agli 11 punti della Direttiva 2013/55/UE e relative raccomandazioni. Questo comporta un'articolazione pluridisciplinare degli insegnamenti caratterizzanti molto ampia, per cui, anche in questo caso, la comprensione di 30 cfu entro i 120 totali del biennio, ma anche dei 300 del ciclo unico, risulta difficile.

In tal senso, appare utile avviare una riflessione riguardo a possibili percorsi additivi, rispetto ai 120 o 300 cfu, vuoi di tirocinio, vuoi di master professionalizzante, comparabili con altre modalità utilizzate in ambito europeo e internazionale.

Si segnala che la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA) ha avviato insieme al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, già da alcuni anni, una proficua collaborazione sul tema dell'abilitazione e dell'esame di stato, che ha portato sinora ad alcuni esiti parziali, ma sicuramente positivi, come l'istituzione ora attivata in collaborazione tra Ordini APPC e diverse università italiane, per un tirocinio professionalizzante di 600 ore sostitutivo della prova pratica dell'esame di stato.

La CUIA è l'organismo che coordina tutte le Scuole e i Dipartimenti italiani di architettura, organismo attivo nell'interlocuzione con il MUR, con il CUN, con il CNAPPC e dunque disponibile a una fattiva collaborazione con codesta Commissione.

La presente nota è stata condivisa con la Giunta della CUIA

(composta dai proff. Ilaria Valente – Presidente, Michelangelo Russo- Vicepresidente, Orazio Carpenzano, Alberto Ferlenga, Caterina Giannattasio, Alessandro Ippoliti, Paolo Mellano).

Roma, 30 aprile 2021

Orazio Carpenzano



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 20000452
ROMA, 29 APRILE 2020

Alla cortese attenzione
On. Mario Perantoni
Presidente Commissione II Giustizia
On. Vittoria Casa
Presidente Commissione VII Cultura

Oggetto: disegno di legge C. 2751 recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti - nota

Egregi Presidenti,

nel ringraziare per l'attenzione si inviano in allegato i documenti approvati in relazione alla proposta lauree abilitanti dal Tavolo Tecnico per l'Università presso il CNOP, ove sono presenti, oltre all'Ordine, i rappresentanti della componente universitaria (Consulta della Psicologia Accademica - presidi, direttori dipartimento di psicologia - e Associazione Italiana di Psicologia - società scientifica degli universitari). Il documento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21.11.20.

Il CNOP condivide l'obiettivo generale di rendere abilitanti le lauree delle professioni ordinistiche e segnala che la Psicologia si trova in una situazione particolare che richiede l'adozione di specifici provvedimenti, essendo la professione transitata tra quelle sanitarie solo con la legge 3/2018, ed avendo pertanto una condizione del corso di studio non omogenea con i corsi di studio sanitari.

In particolare si segnala:

1. Che la presa d'atto della delicatezza del lavoro psicologico ha portato il legislatore, con la legge 3/2018, a dichiarare quella dello Psicologo professione sanitaria, senza che ci sia stato il necessario adeguamento del comparto formativo, obiettivo che va realizzato al più presto.
2. Che il tema della carenza dei laureati non riguarda il campo psicologico, dove c'è un trend di crescita di laureati che ha portato l'Italia ad avere un rapporto iscritti all'Ordine/cittadini di uno ogni 500 a fronte di una media europea di uno ogni 1500/2000.



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 20000452
ROMA, 29 APRILE 2020

3. Che la mancanza di una programmazione nazionale degli accessi e la collocazione in una classe di numerosità (rapporto docenti/discenti) del tutto incongrua e diversa dalle lauree sanitarie, ha reso sinora difficoltosa l'organizzazione professionalizzante del corso di studi, situazione che - anche alla luce del DDL lauree abilitanti - va assolutamente superata.
4. Che il varo delle lauree abilitanti deve essere l'occasione per rendere il percorso di studi che porta alla professione psicologica più omogeneo con quello delle altre professioni sanitarie, rendendo possibile - mediante le modifiche normative ed ordinamentali indispensabili - una seria programmazione degli accessi, lo svolgimento di concrete ed adeguate esperienze professionalizzanti, pratiche e di tirocinio, all'interno del corso di studio.
5. Che quella psicologico è l'unico percorso, tra quelli compresi nel DDL, non a ciclo unico ma strutturato su un 3+2 (anche se la laurea triennale porta ad un profilo professionale di "dottore in scienze e tecniche psicologiche" che solamente ha 300 iscritti (albo B) contro 120 mila iscritti all'albo A). Il documento segnala la necessità di prevedere il tirocinio non solo nel biennio magistrale ma anche nel corso triennale.
6. Che vada previsto un congruo periodo per l'adeguamento dell'ordinamento degli studi psicologici e dell'organizzazione dei corsi allo scopo di includere il tirocinio attualmente svolto, per due semestri, dopo il conseguimento della laurea.

Appare di fondamentale importanza che le Commissioni segnalino e prevedano queste necessità, allo scopo di consentire il conseguimento dell'obiettivo della laurea abilitante per gli Psicologi tutelando al massimo la loro futura utenza.

Si rimane disponibili ad ogni ulteriore ed opportuno confronto.

Il Presidente
Dott. David Lazzari



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

ROMA, 21 NOVEMBRE 2020

Il Consiglio Nazionale, riunito in data 21 novembre 2020

- richiamate le problematiche relative alla formazione universitaria della professione psicologica e gli obiettivi di revisione, così come indicati nel Documento approvato all'unanimità dal Consiglio il 19 luglio 2020 e ripresi nel Programma di mandato 2020-2023;
- considerato che le richieste del CNOP ai Ministri della Salute e dell'Università in data 3 giugno 2020, sulla necessità di avviare un iter di revisione in questo senso, hanno portato all'incontro del 4 agosto 2020 con un impegno del Ministro Manfredi in questa direzione;
- rilevato che il Governo ha presentato in data 8 ottobre 2020 un DdL per rendere abilitanti le lauree delle professioni della salute ed il CNOP ha sottoposto –con nota del 27.10.2020- al Ministro l'esigenza di uno specifico momento di approfondimento relativo all'applicazione del DdL alle lauree psicologiche;
- preso atto che il Ministero ha dato seguito a questa esigenza con l'attivazione di un Tavolo Tecnico di lavoro finalizzato alla revisione dell'ordinamento didattico del CdLM di Psicologia;
- vista la "Nota preliminare" sul DdL Lauree abilitanti definita dal Tavolo Tecnico per l'Università preso il CNOP

fa propria tale Nota come contributo ai lavori del Tavolo Ministeriale, ferma restando la complessiva necessità di un allineamento tra i corsi di studi e la normativa e la realtà operativa della professione, obiettivo da perseguire in tutte le forme e le sedi possibili ed opportune.

Il Presidente

Dott. David Lazzari

Nota preliminare definita dal Tavolo Tecnico per l'Università presso il CNOP

Il Tavolo Tecnico per l'Università istituito presso il CNOP, che vede la presenza delle organizzazioni della psicologia scientifica e accademica - Conferenza della Psicologia Accademica e Associazione Italiana di Psicologia -, ha affrontato le tematiche poste dal DDL del Governo sulle Lauree Abilitanti, che prevede la trasformazione della laurea magistrale in Psicologia (LM-51) in titolo abilitante.

Il Tavolo ritiene che quanto previsto dal DDL possa favorire un ulteriore avvicinamento degli studi universitari di Psicologia alla realtà professionale e alla normazione della professione psicologica. Ritiene inoltre che, per poter raggiungere gli scopi prefissati, tale cambiamento richieda alcune condizioni, rese necessarie dalle peculiarità che contraddistinguono la formazione alla professione di Psicologo nel contesto delle professioni sanitarie.

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

- a) Differentemente dagli altri CdLM elencati nell'art. 1 del DDL, quella di Psicologia, è la sola laurea non a ciclo unico a divenire abilitante. Ciò comporta la necessità di garantire e valorizzare l'integrazione complessiva della filiera della formazione di I e II livello. Allo stesso modo, mentre gli altri corsi di laurea già in gran parte prevedono il tirocinio curriculare, nel caso della LM 51 (Psicologia) il corso di laurea include solo "esperienze applicative in situazioni reali o simulate" e "tirocinio di orientamento". L'attività che più corrisponde al "tirocinio pratico-valutativo" previsto dal DDL è svolta *post-lauream*. Questo comporta la revisione dell'architettura organizzativa delle attività di praticantato.
- b) Nella quasi totalità dei casi i Dipartimenti in Psicologia non dispongono di strutture interne erogatrici di servizi professionali psicologici utilizzabili come sedi di tirocinio.

Inoltre, data l'ampia varietà di ambiti entro cui operano gli psicologi si dovrà ricorrere alla definizione di convenzioni con enti esterni.

c) L'elevato numero di iscritti ai corsi di laurea in Psicologia, che rappresenta un rilevante ostacolo alla possibilità di attivare in modo sistematico ed efficace dispositivi didattici e formativi professionalizzanti (e.g. laboratori ad alta specializzazione, esperienze pratiche guidate, lavoro formativo in piccolo gruppo)

In ragione di quanto sopra, si evidenzia la necessità che la trasformazione della LM-51 in Laurea abilitante sia accompagnata dagli opportuni provvedimenti normativi e gestionali volti a :

1) Lasciare alle sedi la possibilità di erogare una parte dei CFU di tirocinio già nel corso della laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche (L24).

2) Realizzare il passaggio della Psicologia ad una classe a minore numerosità (attualmente ed incongruamente collocata in Classe D), condizione imprescindibile per rendere praticabili ed efficaci i dispositivi formativi professionalizzanti.

3) Rendere disponibili le risorse finanziarie e organizzative necessarie per integrare le attività di tirocinio nel curriculum magistrale. Si fa in particolare riferimento alle risorse umane, professionali, organizzative e finanziarie per: a) la gestione organizzativa e amministrativa del rapporto con gli enti convenzionati ospitanti del tirocinio esterno; b) la gestione formativa delle esperienze e la relativa valutazione (e.g. tutor, supervisori).

Si evidenzia inoltre che la trasformazione della LM-51 in laurea abilitante implica cambiamenti significativi e profondi dell'architettura curriculare, a partire dalla riduzione di un anno della filiera formativa. Servono dunque tempi adeguati e le opportune finestre di flessibilità in sede di revisione degli ordinamenti, per permettere alle sedi e alla comunità della Psicologia accademica nel suo complesso, di individuare le soluzioni curriculari e formative alle questioni tecnico-metodologiche che l'innovazione solleva - ad es. numero di CFU di tirocinio, scopi e modelli organizzativi delle attività - attraverso un percorso partecipato e basato su dati.

Tra queste soluzioni, una che merita un opportuno approfondimento, riguarda un percorso quinquennale a ciclo unico da affiancarsi in via sperimentale al 3+2 in essere, come si è fatto per altri ambiti, ad esempio Giurisprudenza (L14 e LMG/01) e Conservazione e restauro dei beni culturali (L43, LM11 e LMR/02)

Si valuta inoltre come opportuno che sia garantito un periodo di applicazione sperimentale delle soluzioni individuate, in modo da consolidare i modelli maggiormente efficaci a seguito di una valutazione in itinere del loro impatto, operata di concerto dagli attori coinvolti, dalla parti interessate e dal Ministero.

In linea generale, queste trasformazioni debbono inserirsi nell'ambito di un più vasto ed articolato percorso di valorizzazione della formazione universitaria della professione psicologica, tale da salvaguardare sia la molteplicità degli ambiti operativi della professione che la sua identità complessiva come definita dalla legge 56/89 e s.m.i. e la delicatezza delle sue funzioni di prevenzione, diagnosi, sostegno e cura per la salute psicologica.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)



Il Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP)



Il Presidente della Conferenza della Psicologia Accademica (CPA)



ORDINE FARMACISTI ROMA

In relazione al Disegno di Legge numero 2751 – Camera dei deputati “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, l’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma esprime **parere favorevole al mantenimento dell’esame di Stato**, al fine di evitare l’affievolimento del livello di garanzia della qualità della prestazione sanitaria offerta ai cittadini per rispondere in maniera adeguata alla domanda di salute .

Nello specifico corre l’obbligo di ribadire l’importanza del **criterio di valutazione del tirocinio pratico – valutativo**; trattasi, infatti, di un elaborato tecnico, puntuale delle attività svolte dal tirocinante, nell’ambito dei 30 crediti formativi messi a disposizione e attualmente spesi in farmacie di rango diverso (private, pubbliche o ospedaliere).

Pertanto, è nell’ambito di quei 30 CFU che bisognerà dare spazio alle attività abilitanti ricomprese sotto una dizione non meramente teorica dando impulso alle prospettive della **farmacia dei servizi**.

In buona sostanza, per la dispensazione bisognerà dare un volume di attività corrispondente a x% dei 30 CFU; al monitoraggio y% dei 30 CFU; alla revisione z% dei 30 CFU.

Se il provvedimento andrà nella direzione di individuare percentuali precise per ogni attività professionale, gli Atenei non potranno che attenersi a queste indicazioni; altrimenti, saranno esclusivamente gli Atenei a gestire i 30 CFU generando una situazione disomogenea.

Sarebbe opportuno, inoltre, auspicare la definizione di **Telefarmacia** (come specialità inserita nell’ambito della Telemedicina) e di **Teleriabilitazione**, dal momento che entrambe prevedono farmaci per il monitoraggio l’appropriatezza e la revisione a distanza della terapia del paziente fragile.

Alcuni esempi potrebbero essere le **terapie per le patologie croniche di tipo metabolico** (ad esempio il diabete), e per quelle **degenerative** (ad esempio l’Alzheimer); e per quelle **neofornative**.

Alla componente di Telefarmacia potrebbero essere attribuiti 5-10 CFU.

Infine, il “tirocinio” pre-laurea attualmente previsto nelle farmacie private, pubbliche e ospedaliere, potrebbe essere esteso ai Servizi farmaceutici territoriali delle ASL, al Servizio farmaceutico del Ministero della Salute, e agli uffici dell’ AIFA .

Da ultimo si auspica l’istituzione di una **commissione paritetica** composta da rappresentanti dell’Ordine e dell’Università al fine di valutare il tirocinio curricolare svolto e le conoscenze acquisite dal tirocinante.



CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (II) – CULTURA (VII)

Note ed osservazioni
al disegno di legge presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Ministro dell'Università e della Ricerca
"Disposizione in materia di titoli universitari abilitanti"
(AC 2751)

Questo Consiglio Nazionale è da anni molto attento e presente nel dibattito, anche legislativo, che ha riguardato l'accesso alle Professioni, per queste intendendo (*a rigor di dettato costituzionale*) quelle organizzate in Ordini e, in quanto tali, cui si accede superando un esame di Stato di abilitazione all'esito di un predeterminato percorso di studi.

Molte sono state negli anni, e tuttora vi sono, le pressioni per generalizzare l'accesso alle attività regolamentate con gli ordinamenti professionali, pressioni tese a disconoscere il valore costituzionale dell'esame di Stato di abilitazione, troppo spesso ostacolo per molti che non hanno avuto la pazienza e l'impegno sufficiente a conseguire la preparazione teorica ed il tirocinio formativo in modo sufficiente.

In misura analoga, anche il valore legale del titolo professionale è molto spesso oggetto di tentativi di banalizzazione, con iniziative volte a cercare un pubblico riconoscimento di libere attività intellettuali, al fine di parificarle esteriormente alle attività professionali regolamentate in Ordini.

In tale scenario, questo Consiglio Nazionale è stato promotore già nel 2011 della più ampia e organica riforma degli ordinamenti professionali, nel cui alveo è stata anche estesa a tutte le Professioni l'obbligatorietà del tirocinio professionale, antecedente e funzionale al superamento appunto dell'esame di Stato.

Oggi ci confrontiamo con il testo in esame, promosso dal Governo con il lodevole intento di accorciare quanto più possibile il percorso di accesso dei giovani al mondo del lavoro, affrontando nello specifico il percorso di accesso alle Professioni ed intendendo inquadrare l'esame di Stato di abilitazione nell'alveo del percorso universitario.

Il tema è molto ampio ed impattante sotto molti aspetti, il testo in esame, il dossier e la relazione di accompagnamento sono assai ampi ed approfonditi ed un documento che volesse discuterne i contenuti nei dettagli richiede un livello di dettaglio ed un lasso di tempo maggiore di quello avuto a disposizione.

In considerazione di poter alimentare un dibattito costruttivo, si è dunque optato per un documento di estrema sintesi che tuttavia enuclei gli elementi chiave che debbono assolutamente essere tenuti in considerazione ed i principi ad essi sottostanti che debbono essere preservati affinché le modifiche dell'accesso alle Professioni non rischino di snaturarne i requisiti che, non a caso, hanno rango costituzionale.

In proposito e nell'intento di inquadrare il contesto in cui queste brevi note sono generate, si allega un documento di questo Consiglio Nazionale, datato ma pienamente attuale e, soprattutto, estremamente chiaro nell'illustrare le differenze che intercorrono tra le attività intellettuali e le Professioni, la valenza del tirocinio professionale e dell'esame di Stato di abilitazione ed il ben noto principio di professionalità specifica che distingue le Professioni ed il rango costituzionale della abilitazione all'esercizio delle stesse in quanto a tutela della fede pubblica.

Questo Consiglio Nazionale ha sempre mostrato interesse e disponibilità ad ogni iniziativa legislativa che volgesse il proprio sguardo al futuro, nella considerazione della evoluzione del presente, ma che non intendesse disconoscere le basi normative che nel passato hanno generato la funzione di tutela della fede pubblica delle Professioni.

In tale ottica, il testo in esame è apprezzabile per l'intento sopra ricordato, che tuttavia mostra di non trascurare la principale differenza che distingue l'esame di Stato di abilitazione dall'esame di Laurea, ovvero la verifica del livello di preparazione teorica sì, ma soprattutto pratica ed applicata delle nozioni teoriche attinenti alle attività caratterizzanti una determinata Professione.

In virtù di ciò, l'ipotesi di percorso professionalizzante da svolgere nel biennio universitario coincidente con il biennio di laurea magistrale è condivisibile nella misura in cui lo stesso sia regolamentato per tutte le Università in modo univoco, almeno per quanto attiene le materie principali, e che presupponga l'esclusiva finalità di accedere alla Professione.

Tale restrizione è finalizzata a rimuovere l'attuale situazione di disomogeneità generata dalla autonomia degli Atenei che ha portato all'istituzione di corsi di laurea magistrale numerosi e diversi per materie caratterizzanti che, in virtù di convenzioni con gli Ordini territorialmente competenti, sono oggi idonei a ridurre le prove da superare all'esame di Stato di abilitazione.

In secondo luogo vi è la considerazione del valore formativo del tirocinio professionale che il ddl in esame intende integrare nel percorso di laurea magistrale. Orbene, tale assunto trascura il valore formativo del tirocinio che trova l'epilogo nelle 4 prove di esame di Stato di abilitazione, per quanto riguarda la Professione di Dottore Commercialista.

Dette prove di esame sono caratterizzate tutte da un forte requisito di verifica delle conoscenze applicate, ovvero le capacità di traduzione in concreto delle nozioni teoriche acquisite nel percorso universitario ed applicate, appunto, nel corso del tirocinio.

Ridurre il tirocinio ad una mera frequenza di uno studio professionale, senza che la stessa debba trovare una prova verificatrice della preparazione applicata acquisita, tale da far maturare crediti formativi esclusivamente per averlo svolto, è fortemente lesiva dei presupposti stessi del tirocinio, così come anche introdotto in via obbligatoria con la legge di riforma degli ordinamenti professionali n. 148/2011 (di conversione del DL 138/2011) ed attuato dall'art. 6 del DPR 137 del 7 agosto 2012.

Ed è soprattutto lesiva della portata costituzionale dell'esame di Stato di abilitazione che, in quanto tale, segue il conseguimento della laurea e richiede la verifica delle capacità applicative delle nozioni acquisite. L'art. 33, comma 5 della Costituzione prevede un esame di Stato esplicitamente per **"l'abilitazione all'esercizio professionale"**, non per verificare le conoscenze acquisite (per quelle *basta l'esame di laurea!*), bensì proprio per qualificare un laureato in un Professionista e la differenza è

data esattamente dal tirocinio e dalla preparazione integrativa sulle materie di esame che non fossero state ricomprese nel percorso di studi.

In virtù di ciò, si apprezza l'esplicito riferimento del comma 1, dell'art. 3 è apprezzabile, ma è insufficiente a rendere comparabile tale impostazione all'attuale qualità della abilitazione professionale.

In buona sostanza, laddove pur si accetti di includere l'intero tirocinio formativo nell'alveo del percorso di laurea magistrale, occorre che:

- il percorso di laurea magistrale di qualunque Ateneo che consenta di conseguire l'abilitazione alla Professione debba essere progettato e istituito esclusivamente a tale scopo, talché si eviti il formarsi di percorsi di laurea magistrale validi anche per altre attività, non oggetto di abilitazione, e che inevitabilmente alterino la composizione necessaria degli insegnamenti. Lo studente potrà non svolgere la Professione, ma all'esito della laurea di primo livello è più che ragionevole che gli sia richiesto di scegliere un percorso di laurea specifico, se tale percorso è finalizzato a conseguire una abilitazione professionale;
- il percorso di laurea magistrale di qualunque Ateneo, anche in virtù del punto precedente, comprenda obbligatoriamente tutte le materie oggetto dell'attuale regolamentazione dell'esame di Stato di abilitazione, onde non avere futuri Professionisti con preparazione ridotta rispetto a quella presupposta dall'ordinamento professionale di pertinenza;
- il tirocinio professionale preveda il superamento di almeno 2 o 3 prove di esame, magari corrispondenti con gli insegnamenti caratterizzanti il percorso di laurea magistrale di cui al punto precedente. In tale prospettiva, l'esame di superamento dell'insegnamento sarebbe composto da una parte teorica, tipica dell'attuale percorso universitario, e di una parte applicata sottoposta al vaglio di una commissione d'esame inclusiva di soggetti rappresentativi della Professione;
- all'esito del percorso di laurea magistrale abbia luogo l'esame di laurea con la discussione della tesi e lo svolgimento della prevista "prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite" (art. 3, co. 1), assimilabile oggi alla ultima prova (quella orale) dell'attuale regolamentazione dell'esame di Stato di abilitazione.

Nella prospettiva di una articolazione come sopra delineata appare altresì impensabile che non debba esser coinvolto a pieno titolo il Ministero vigilante la Professione al fianco del Ministero dell'Università e della Ricerca.

In proposito, si evidenzia altresì che è non condivisibile che la regolamentazione di accesso ad una Professione sia comunque sostanzialmente delegata a decreti ministeriali senza che la norma primaria ne detti i presupposti stringenti che, sostanzialmente, dovrebbero corrispondere alla enucleazione dei quattro principi elencati poco sopra.

In conclusione, e con lo spirito di accompagnare costruttivamente ogni tentativo di adeguare le Professioni alle evoluzioni del mondo economico e lavorativo, questo Consiglio Nazionale riconosce il valore degli intenti della normativa in esame, ma raccomanda di prestare la massima attenzione a che la volontà di accorciare il percorso di accesso ad una Professione non ne riduca la portata formativa. Ciò è rilevante soprattutto oggi che le competenze tecniche rappresentano il vero patrimonio intellettuale in grado di far evolvere una società in cambiamento, ma solo se si salvaguarda la pubblica fede in coloro che tali competenze hanno potuto acquisire, laddove le abbiano dimostrate e siano quotidianamente sottoposti ad una severa osservanza di quelle norme deontologiche che rappresentano il principale elemento distintivo delle attività intellettuali caratterizzanti una Professione regolamentata ed il corrispondente titolo professionale.

La Professione di Dottore Commercialista non è oggi interessata dal testo di legge in esame, nondimeno si ritiene che le considerazioni esposte possano valere anche per una futura discussione che possa riguardare anche la nostra Professione.

Prima di chiudere e con specifico riferimento appunto alla nostra Professione, è doveroso però sottoporre alla Vostra attenzione la dicotomia esistente con l'abilitazione all'esercizio della funzione di Revisore Legale, per la quale la normativa europea recepita nella legislazione nazionale prevede inderogabilmente che il tirocinio sia svolto per 3 anni.

Per un certo lasso di tempo, dopo l'introduzione di tale normativa avvenuta nel 2010, l'abilitazione allo svolgimento della funzione di Revisore Legale non era più inclusa nella abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista, benché ogni materia di insegnamento richiesta nella formazione per la prima fosse compresa nel percorso di studi della seconda e tanto più nell'articolazione dell'esame di Stato di abilitazione.

Solo una recente modifica legislativa ha consentito ai candidati all'esame di Stato di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista di tornare a potersi iscrivere anche al Registro dei Revisori Legali, ancorché sia stata imposta una prova di esame aggiuntiva e specificatamente riferita alla attività di revisione.

Resta impregiudicata l'obbligatorietà di laurea magistrale, successivo tirocinio triennale e superamento dell'esame di abilitazione per coloro che non sono abilitati Dottori Commercialisti.

Tale anomalia, si ripete, esiste in virtù della normativa europea che evidentemente non si è curata e non si cura del tempo di accesso alla attività di Revisore Legale, diversamente dagli intenti apprezzati del disegno di legge in esame.

Auspicando che le brevi riflessioni sopra riportate possano contribuire alla rilettura organica della proposta di legge, questo Consiglio Nazionale resta naturalmente a piena disposizione per

l'elaborazione di un commento più organico e dettagliato laddove ritenuto utile, così come ad ogni confronto dovesse essere chiamato.

In allegato:

documento del CNDCEC "Lavoro autonomo, attività professionale, professione regolamentata".

Riferimenti normativi:

il tirocinio è disciplinato da leggi dello Stato:

- DM Università e ricerca del 7 agosto 2009, n 143;
- convenzione quadro siglata con Ministero dell'Università nel 2014;
- DPR 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011, convertito con modificazioni (non rilevanti) in L. 148/2011

e l'esame di Stato per i Dottori Commercialisti dal

- D.Lgs. 139/2005 (ordinamento della Professione), artt. 46 e 47
- DM Università e ricerca n. 654 del 24/10/1996
- DM 9 settembre 1957, art. 8, lett. a) per quanto attiene la composizione delle commissioni di esame



CONSIGLIO NAZIONALE

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
mandato 2008 - 2012

area di delega: **RIFORMA DELLE PROFESSIONI**

LAVORO AUTONOMO, ATTIVITÀ PROFESSIONALE,
PROFESSIONE REGOLAMENTATA
CONSIDERAZIONI DI INDIRIZZO PER LA ASSUNZIONE
DELLA POSIZIONE DEL CNDCEC

Consigliere Delegato: DOTT. ANDREA BONECHI

Consiglieri co-Delegati: DOTT. LUCIANO BERZÉ

DOTT. GIOVANNI GERARDO PARENTE

INDICE

- **EXECUTIVE SUMMARY**

1. OGGETTO DELL'INDAGINE

- 1.1 Orientamento giurisprudenziale e interventi normativi: *ratio*

2. LA PROFESSIONE E IL PROFESSIONISTA

- 2.1. L'art. 33 della Costituzione e il professionista

- 2.2 La professione, la prestazione d'opera intellettuale, l'esercizio della professione: le indicazioni del codice civile.

3. LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E IL PRINCIPIO DI PROFESSIONALITÀ SPECIFICA

- **CONCLUSIONI**

EXECUTIVE SUMMARY

Questo documento intende rimuovere dal dibattito il concetto stesso di dualismo professioni regolamentate e professioni non regolamentate, al punto di negare in via definitiva espressioni improprie quali “professioni non regolamentate”, in quanto di professioni non ha luogo parlare, se non ci si riferisca ad attività professionali il cui esercizio sia sottoposto ad abilitazione mediante esame di Stato ma siano prive di ordinamento professionale.

Riportando tali attività nell’alveo delle attività di servizi ma, anche terminologicamente, sul diverso piano rispetto alle professioni, si potrà finalmente parlare davvero di riforma delle professioni e non di una pseudo-riforma che finora si è solo proposta di rimuovere surrettiziamente il vincolo costituzionale dell’esame di Stato per una non meglio precisata pletera di attività di servizi che ben potrebbero continuare ad esistere nella forma attuale.

Infatti dalla combinazione delle disposizioni del codice civile e dell’art. 33 della Costituzione, si può agevolmente concludere che la professione intellettuale non si distingue dalle restanti ipotesi di contratto d’opera solamente per il requisito della cd. “intellettualità” della prestazione, quanto per essere compiutamente regolata da un insieme di norme che rilevano anche a livello pubblicistico (quali certamente sono l’esistenza di un ordinamento professionale con l’iscrizione all’albo, l’appartenenza all’Ordine e l’assoggettamento ai relativi controlli) poste a tutela di interessi collettivi.

Pertanto, sono e possiamo chiamare liberi professionisti solamente quanti decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico (quello della collettività ad una prestazione di qualità da parte di chi effettivamente possiede competenze specifiche), accedono alla abilitazione all’esercizio della professione prescelta mediante un percorso di studi predeterminato ed il superamento dell’esame di Stato e acconsentano ad essere assoggettati alla vigilanza dell’ente pubblico di appartenenza e al regime giuspubblicistico che lo caratterizza. Sono liberi professionisti solo coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale, intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione¹.

In mancanza di tali elementi a ragione deve ritenersi possibile parlare solo di prestatori d’opera intellettuale, e dunque di lavoratori autonomi.

¹ Cfr. l. 25 aprile 1938 n. 897.

1. OGGETTO DELL'INDAGINE

Prima di parlare di riforma delle professioni intellettuali è opportuno soffermarsi sul concetto di professione intellettuale e definire in quali casi e /o in presenza di quali situazioni tale concetto possa essere correttamente utilizzato.

Il presente documento, dunque, senza alcuna pretesa di esaustività, intende porre taluni estremi di chiarezza sulla portata di alcuni concetti inerenti alla disciplina del lavoro autonomo in generale, e delle professioni intellettuali più in particolare, nonché sulla terminologia ad essi correlata che fino ad oggi ha “distratto” gli interpreti e quanti si siano trovati ad affrontare il tema delle libere professioni.

In altri termini, si vuole pervenire ad una definizione di libero professionista e al contempo distinguere tra quanti si possono dir tali e quanti, invece, possono essere considerati semplicemente lavoratori autonomi. Per far ciò si analizzeranno le disposizioni del codice civile dettate in punto di professioni intellettuali e alcuni recenti provvedimenti normativi che delle professioni si occupano.

A tal fine, l'oggetto del documento e le sue finalità possono facilmente dedursi dallo schema di seguito indicato (*di cui in allegato si unisce una versione semplificata ad uso e consumo della comunicazione mediatica*):



Nell'ambito della disciplina dedicata al lavoro autonomo, il contratto d'opera (artt. 2222 e segg. c.c.) viene tenuto nettamente distinto dal contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.).

All'interno del contratto d'opera intellettuale, poi, trova sistemazione la materia delle libere professioni - o meglio dell'attività professionale - che in base alla Costituzione è subordinata al superamento dell'esame di Stato (art. 33 Cost.).

Una volta dimostrato tale assunto, la disposizione di cui all'art. 2229 c.c. ci consente di distinguere tra professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (le cc.dd. professioni regolamentate) e professioni intellettuali per l'esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta (pertanto professioni non regolamentate).

Essendo il superamento dell'esame di Stato condizione necessaria per l'esercizio della professione, pur non potendo negare *in thesi* l'esistenza di possibili professioni non regolamentate per il futuro, ad oggi non risultano professioni che non siano regolamentate e cioè attività professionali per le quali sia prescritto l'esame di Stato e per le quali non esista uno specifico ordinamento professionale (e tali, evidentemente, non sono le libere associazioni per i motivi esposti nel prosieguo).

In definitiva, sulla base del ragionamento fin qui svolto e sulla base dell'interpretazione delle norme di legge, la professione intellettuale è attualmente solo quella regolamentata.

1.1 Orientamento giurisprudenziale e interventi normativi: *ratio*

Il lavoro che si intende svolgere e che in questa sede viene solamente anticipato, prende le mosse da un'incontrollata situazione di incertezza generata da recenti provvedimenti normativi e da alcune sentenze di legittimità con cui, a più riprese si è cercato di affermare il principio di libertà di lavoro autonomo e della liberalizzazione delle professioni a discapito, a parer nostro, della tutela del consumatore.

Lo ha fatto la Suprema Corte che, confermando ormai il consolidato orientamento creatosi in relazione all'attività di consulenza², oltre a dichiarare non riservata per legge a determinate categorie professionali (nel caso di specie trattatasi di dottori commercialisti e ragionieri) l'attività di consulenza aziendale, ha specificato che “ ... *al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione ... per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio...), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a secondo del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione ...”.*

Chiara, dunque, l'intenzione di concedere a soggetti appartenenti a professioni che per definizione non possiedono competenze precipue nelle materie aziendali e a quanti non risultino iscritti ad alcun albo professionale e non hanno dunque alcuna competenza “professionale” la possibilità di svolgere alcune attività rientranti nella più ampia categoria dell'attività di consulenza per le quali la legge non abbia previsto una espressa riserva.

Parimenti chiara la circostanza per cui secondo la Suprema Corte “l'attività” di professione intellettuale non è solo quella svolta da soggetti iscritti ad albi e in possesso di specifica abilitazione.

Biasimevole la motivazione posta alla base della menzionata decisione. Ancor più biasimevole che la stessa Suprema Corte e la stessa II sezione civile (!) si sia pronunciata in maniera opposta meno di un anno fa.

La Cassazione, difatti, lungi dall'accertare le effettive competenze che il professionista deve possedere per svolgere al meglio un'attività tanto complessa

² Si tratta della sentenza della II sez. civ. della S.C: n. 15530 del 11 giugno 2008. La stessa sezione con sentenza n. 21495 del 12 ottobre 2007 aveva dichiarato la nullità del contratto stipulato con un consulente di lavoro ed avente ad oggetto la tenuta della contabilità dell'azienda con connessi adempimenti di gestione del personale, dei libri e registri contabili e la redazione dei bilanci e adempimenti tributari.

come risulta essere quella di assistenza e consulenza aziendale³ e lungi dall'indicare al giudice di merito specifici criteri con cui vagliare la relativa professionalità riferita alla attività prima ancora che al soggetto che intende esercitarla in termini di competenza e preparazione, si premura di richiamare principi elaborati dalla Corte Costituzionale⁴ secondo cui il sistema delle professioni come delineato nell'art. 33, comma quinto, Cost. deve essere ispirato al principio "..... della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica ...", senza specificare, peraltro, che secondo il dettato costituzionale è abilitato all'esercizio di una attività professionale solo chi abbia superato l'esame di Stato previsto dalla legge.

Evidente, dunque, l'intenzione di "proclamare" anche in sede giurisdizionale il principio generale di libertà di lavoro autonomo⁵ e di "preparare" il terreno ad una riforma epocale delle libere professioni tramite la quale sia consentito ritenere la prestazione d'opera intellettuale di per sé esercizio di una professione.

Per quanto concerne l'attività normativa, va segnalato il recentissimo decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero per le politiche europee del 28 aprile 2008, con cui vengono indicati i requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'art. 26 d.l.gs. n. 206/2007 nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle c.d. professioni non regolamentate. Il procedimento di (presunta) liberalizzazione, dunque, non si arresta. Non ci soffermiamo volutamente sul contenuto dell'art. 26 d.l.gs n. 206/2007 e sul recente decreto interministeriale rispetto ai quali ci limitiamo a richiamare quanto osservato nel Programma di attività dell'area di delega e, ancor

³ Innegabile la rilevanza dell'attività di consulenza aziendale che comporta un'effettiva valutazione del patrimonio aziendale con notevoli conseguenze sia per l'imprenditore, che per i lavoratori impiegati, che per i creditori e terzi.

⁴ Corte Costituzionale n. 345/1995.

⁵ Sul passo della sentenza si ritornerà in seguito nel par. 3.

più, nel ricorso che questo Consiglio Nazionale ha proposto proprio contro il decreto interministeriale 28/4/08; in questa sede dobbiamo solamente evidenziare la necessità di un intervento sistematico a tutela del concetto stesso di professioni cc.dd. regolamentate, in particolare di libero professionista, tramite l'analisi delle fonti normative – *in primis* del dettato costituzionale - e tramite il **recupero del corretto uso della terminologia impiegata.**

2. LA PROFESSIONE E IL PROFESSIONISTA

Ai fini che ci occupano, dunque, è di estrema rilevanza far chiarezza sui concetti di professione intellettuale e di professionista e dunque dettarne i corretti estremi lessicali da utilizzare.

L'aspetto, come a tutti noto, è stato ampiamente indagato dalla dottrina che è giunta a fornire soluzioni discordanti sul concetto di professionista e di professione.

Invero, il lessico utilizzato nel legislatore nel capo II del titolo III del libro V del codice civile non aiuta l'interprete a far chiarezza, in quanto manca una definizione sia di professione intellettuale che di professionista. Al contrario, nelle norme si discorre, senza peraltro specificarne i contenuti, di:

- professione intellettuale (2229 c.c.);
- prestazione d'opera intellettuale (2230 c.c.);
- attività professionale (2231 c.c.);
- prestatore d'opera (2232 c.c., 2234 c.c., 2235 c.c., 2236 c.c., 2237 c.c.);
- professione (2232 c.c.);
- esercizio della professione (2238, primo comma, c.c.);
- esercente una professione intellettuale (2238, secondo comma, c.c.).

Ultima per *sedes materiae* la previsione di cui all'art. 2751 *bis* c.c. che, per quanto di nostro interesse, sembra essere la più eloquente laddove recita che “ ... *le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale ...*”

godono del privilegio generale sui mobili del debitore. Sulla portata di tale previsione torneremo in seguito.

In via preliminare, infatti, si rende necessario **recuperare una sistemazione logico-interpretativa della categoria professione intellettuale.**

Come accennato in premessa, è all'evidenza che si tratta di una **fattispecie ricompresa nel lavoro autonomo**, come è dato facilmente evincere dalla collocazione delle disposizioni testé menzionate nel titolo III del libro V che a tale forma di attività lavorativa è dedicata.

E dunque già tra prestazione d'opera intellettuale e lavoro autonomo esiste un rapporto di *species a genus*: qualsiasi prestatore d'opera intellettuale è un lavoratore autonomo. Depone in tal senso la previsione di cui all'art. 2230 c.c. in base al quale il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato sia dalla normativa specifica, sia dalle disposizioni del capo I del titolo III (recante le disposizioni generali in punto di lavoro autonomo) se compatibili⁶.

La rilevante differenza tra le due fattispecie è rinvenibile nel contenuto della prestazione che nel contratto d'opera intellettuale è, appunto, essenzialmente intellettuale, vale a dire innovativa quanto a creazione e caratterizzata da asimmetria informativa tra prestatore ed utente basata sulla specificità delle conoscenze necessarie.

Con l'intenzione di individuare i precipui requisiti della libera professione, allora, ci si è soffermati sul concetto di intellettualità, di professionalità (nell'esecuzione), nonché di discrezionalità, quanto a metodi e a scelte organizzative e lavorative del prestatore. Tra tutti i criteri suggeriti per la definizione della fattispecie "professione intellettuale" quello basato sulla prevalenza dell'intellettualità (del contenuto della prestazione) è stato largamente preferito dalla giurisprudenza per la definizione di casi controversi.

⁶ Esula dalla presente indagine la prestazione d'opera intellettuale effettuata in occasione di un rapporto di lavoro subordinato che ricade nella fattispecie delineata nell'art. 2094 c.c. In questo caso, pertanto, non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2229 e segg. c.c. e il rapporto di lavoro sarà riconducibile sotto lo schema del lavoro subordinato.

Appare allora corretto parlare di prestatori d'opera intellettuale con ciò distinguendo quanti forniscono attività prevalentemente intellettuale⁷ da quanti forniscono un *opus* materiale.

L'obiettivo è poi distinguere fra quanti, pur svolgendo attività intellettuali, sono realmente professionisti e quanti non sono tali..

2.1. L'art. 33 della Costituzione e il professionista

Al fine di distinguere fra la figura del professionista ed il prestatore d'opera intellettuale non si può prescindere dalla disposizione contenuta nel più volte citato art. 33, comma quinto, Cost. a mente del quale "*è prescritto un esame di Stato per l'ammissione a vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale*".

L'esame di Stato viene previsto dal Costituente come condizione necessaria per poter esercitare un'attività professionale (provvedimento abilitativo), senza distinzione alcuna.

In altri termini sembra corretto sostenere che l'esame di Stato è il presupposto per ottenere l'abilitazione all'esercizio di qualsiasi professione, sia essa regolamentata o meno (secondo quanto sarò specificato in seguito).

Tale esame, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 Cost., non caratterizza la disciplina specifica della professione che resta regolamentata dalla legge professionale, bensì inerisce all'accertamento dei requisiti, di titoli di studio e di competenze ritenuti validi e imprescindibili per l'esercizio della medesima.

Conseguentemente l'esame di Stato non è prescritto per l'iscrizione ad un albo professionale; l'esame di Stato non è il presupposto per dirsi appartenente ad ordini professionali ancorché, come vedremo nel prosieguo, esso rappresenti una delle condizioni per farne eventualmente parte.

⁷ Prevalentemente perché la dottrina autorevole che del tema si è occupata ha evidenziato da tempo che anche nel comportamento dell'imprenditore è dato ravvisare momenti per così dire intellettuali, così come nell'esercizio delle professioni esistono momenti per così dire tecnici o materiali (si pensi alla progettazione di lavori pubblici, ovvero al caso del farmacista la cui attività prevede anche l'intermediazione nel commercio di beni).

Tutto ciò posto, possiamo concludere che quanti esercitino una prestazione d'opera intellettuale senza aver superato l'esame di Stato prescritto dall'art. 33 Cost. non possono considerarsi professionisti bensì semplici prestatori d'opera.

Tale asserzione resta valida anche se ci soffermiamo più specificamente sull'analisi delle disposizioni codicistiche che, come anticipato, contengono la disciplina delle professioni intellettuali.

2.2 La professione, la prestazione d'opera intellettuale, l'esercizio della professione: le indicazioni del codice civile.

Il ragionamento fino a qui condotto, potrebbe essere confutato da quanto si evince, ad esempio, dall'art. 2229 c.c. e dall'art. 2231 c.c..

La prima norma rubricata “**Esercizio delle professioni intellettuali**”, nel primo comma, rimette alla legge di determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Successivamente, essa reca seppur sommariamente, la disciplina delle professioni cc.dd. regolamentate (poteri degli ordini professionali riguardo alla tenuta dell'albo, riguardo a provvedimenti di iscrizione o cancellazione, procedimento disciplinare).

La seconda disposizione individua nella iscrizione all'albo professionale la condizione sufficiente e necessaria per poter esperire l'azione per il pagamento della retribuzione e dalla quale consegue (in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 1418 c.c.) la nullità del contratto posto in essere da chi non sia professionista iscritto all'albo e, nonostante ciò, eserciti un'attività riservata a professionisti abilitati⁸.

Difformi le interpretazioni che possono essere fornite sulle disposizioni appena citate e in particolar modo sull'art. 2229 c.c. poiché **non univoco, infatti, risulta l'orientamento della dottrina che si è occupata del tema.**

Secondo alcuni la previsione dell'art. 2229 c.c. consentirebbe di sostenere che solamente le attività professionali per le quali la legge richieda l'iscrizione ad un

⁸ Va considerato che non è rinvenibile nel codice civile una previsione in cui si faccia riferimento a professioni regolamentate o a professioni protette o a professioni riservate. In questo caso, come autorevolmente sostenuto, sarebbe preferibile riferirsi a prestazione protetta e non a professione.

determinato albo possano essere qualificate “professioni”. Conseguentemente unici veri professionisti sarebbero gli iscritti ad un albo e appartenenti ad un ordine professionale, l’attività professionale quella ad essi riservata per legge, la professione solo quella regolamentata.

Non è questa la sede opportuna per soffermarsi sulle specificità delle professioni regolamentate. Al momento interessa qui rilevare che l’appartenenza all’ordine professionale (e al gruppo entificato dei professionisti iscritti) è sì prevista a tutela dei terzi (che possono contare sul potere di vigilanza riconosciuto *ex lege* ai consigli degli ordini locali) ma anche dello stesso professionista che facendo parte del gruppo si uniforma alle regole da quello stesso imposte⁹.

Secondo altri la lettera della norma escluderebbe siffatta interpretazione, aderendo a quanto qui sostenuto.

L’art. 2229 c.c., infatti, si limita a chiarire che per l’esercizio di alcune professioni la legge richiede l’iscrizione all’albo senza effettuare ulteriori distinzioni relative ad attività riservate, ammettendo, seppur implicitamente, l’esistenza di professioni per cui non sia richiesta tale iscrizione.

Tale impostazione, poi, sembrerebbe avvalorata, inoltre dal testo dell’art. 2231 c.c. che recita: “*quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo ...*”: tale norma, pur riferendosi esclusivamente all’esercizio di attività protette - o meglio a prestazioni protette - fornirebbe l’appiglio per ammettere l’esistenza di professioni per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione ad alcun albo.

A sostegno della nostra tesi, però, va segnalata la posizione di alcuna dottrina secondo la quale il principio dell’esecuzione personale dell’opera *ex art. 2232 c.c.* o

⁹ In merito si vuol rammentare la nota teoria del Sein (essere) e del Sollen (dover essere) in base alla quale un soggetto quando entra a far parte di un’organizzazione fornita di specifiche regole di tipo giuridico è tenuto ad adeguarsi a tali regole per continuarne a farne parte. Ciò accade anche per il professionista (nell’accezione di libero professionista che più oltre andremo ad individuare) che iscrivendosi all’albo professionale entra a far parte della “organizzazione” ordine professionale e che in virtù di tale appartenenza è tenuto ad uniformarsi alle regole sancite nella legge professionale. Pertanto risulta piuttosto agevole comprendere le rilevanti differenze esistenti tra quanti assumono lo *status* di professionista iscritto ad un albo professionale e quanti esercitano una professione (*rectius* un’attività) non regolamentata.

quello della retribuzione adeguata può essere riferito solamente a quanti esercitino una professione per così dire regolamentata e per cui gli appartenenti alle cc.dd. professioni non regolamentate possono regolare il loro rapporto contrattuale anche secondo schemi differenti da quello indicato negli artt. 2230 e segg. c.c.¹⁰ Ciò, però, non comporta per i sostenitori di tale tesi che questi soggetti non debbano essere annoverati tra i professionisti intellettuali.

3. LE PROFESSIONI cc.dd. REGOLAMENTATE E IL PRINCIPIO DI PROFESSIONALITÀ SPECIFICA

Una chiara definizione di professione regolamentata è stata fornita dal legislatore europeo. Nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, infatti, non solo si fa espresso riferimento a quanti esercitano una professione regolamentata¹¹ ma si dà una specifica definizione di simile concetto. Ai sensi dell'art. 3 è professione regolamentata *“l'attività o insieme di attività professionali l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale...”*.

La stessa disposizione, poi, si premura di assimilare alla professione regolamentata la professione esercitata dai membri di un'associazione o di un'organizzazione specificamente individuata nell'allegato I¹².

Il concetto di professione regolamentata fornita dalla direttiva, seppur in modo non perfettamente aderente, è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs.

¹⁰ E dunque anche secondo lo schema del contratto d'appalto ex art. 1655 c.c.

¹¹ Art. 2. Non può essere sottaciuta la circostanza che la disposizione, nel delimitare l'ambito di applicazione della direttiva, si riferisca espressamente a “... tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata ...”.

¹² Nell'allegato I sono indicate associazioni od organizzazioni con sede in Irlanda o in Regno Unito, paesi estranei alla tradizione di *civil law* che prevede ordini e collegi, al fine di consentire a cittadini stranieri l'esercizio della professione in uno Stato membro.

206/2007. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), infatti siamo in presenza di una professione regolamentata quando esiste:

- un'attività o l'insieme di attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- un rapporto di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
- un'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
- attività attinenti nel settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
- professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I (associazioni inglesi ed irlandesi).

Pertanto secondo il decreto di recepimento della direttiva si è in presenza di una professione regolamentata sia quando l'attività è riservata, sia quando l'attività è subordinata all'iscrizione in un albo tenuto da un ente pubblico previo accertamento delle specifiche professionalità.

Tentando di interpretare quanto dispone la direttiva 2005/36 Ce, si può argomentare che siamo in presenza di una professione regolamentata quando nei differenti momenti che la caratterizzano (vale a dire quello dell'accesso, come anche quello dell'esercizio vero e proprio) essa risulta caratterizzata dall'esistenza di specifici titoli e qualifiche professionali imposte, per un verso, da provvedimenti di legge e, per altro verso, da provvedimenti amministrativi.

In maniera non dissimile da quanto rinvenibile in via interpretativa dalle disposizioni del nostro ordinamento giuridico, per il legislatore europeo regolamentata è l'attività professionale per la quale esiste un sistema di controlli preventivi e successivi ideati e previsti dall'ordinamento interno, al fine di vagliare inizialmente il possesso di

“determinate qualifiche professionali” e dunque consentire l’impiego del relativo titolo professionale e di vigilare successivamente sull’esercizio della stessa.

Sulla base di quanto illustrato, è possibile sostenere che

- l’accesso ad una professione regolamentata è subordinato al superamento dell’esame di Stato previsto dall’art. 33 Cost.. Tale esame, in conformità a quanto disposto appunto dall’art. 33 Cost., non caratterizza la disciplina della professione, bensì inerisce all’accertamento preventivo dei requisiti di titoli di studio e di competenze ritenuti validi al fine dell’esercizio della professione medesima, talché diviene esso stesso requisito per la conseguente iscrizione all’albo professionale;
- l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato all’iscrizione all’albo professionale ed alla conseguente appartenenza all’ordine professionale territorialmente competente, dal che discende l’assoggettamento alle norme dell’ordinamento professionale, delle norme deontologiche e della formazione professionale continua. Sull’osservanza vigila l’Ordine professionale di appartenenza quale attività di controllo successiva.

Tale sistema attuerebbe, come si esprime il Consiglio di Stato¹³ a proposito dell’art. 33 Cost., un **“principio di professionalità specifica”** che orienterebbe l’attività di quanti svolgono attività professionali rivolte al pubblico e che si sostanzia nella combinazione tra conoscenze approfondite e *“... un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze per tutelare l’affidamento della collettività in ordine alle capacità di professionisti le cui prestazioni incidono in modo particolare su valori della persona ...”*.

Solo per questi prestatori d’opera intellettuale esiste un controllo dell’attività continuo che si realizza, sia nel momento iniziale di accesso alla professione con l’esame di Stato¹⁴, sia durante l’esercizio dell’attività con l’adempimento dell’obbligo della formazione professionale continua in quegli ordinamenti che lo prevedono

¹³ Parere n. 448/2001

¹⁴ Non va trascurato che propedeutico all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione è lo svolgimento di un congruo periodo di tirocinio professionale svolto presso un professionista abilitato.

come tale, sia nell'attività di vigilanza dell'Ordine al quale il professionista risulta iscritto sul rispetto della legge professionale e delle regole deontologiche¹⁵.

Tale complesso sistema di controlli è assente nella disciplina di qualsivoglia attività non professionale, che per sua natura non è regolamentata né nel momento dell'accesso (perché priva dell'esame di Stato), né nel suo esercizio.

Il sistema ordinistico infatti, come si è più volte espressa la Corte Costituzionale¹⁶, *"... risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che siano già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività."*

Per le cc.dd. professioni non regolamentate non esiste disciplina e coloro che ne fanno parte, **pur dovendo aver superato l'esame di Stato**, non sono soggetti alle disposizioni di alcun ordinamento professionale.

Basandosi su quanto finora emerso, dunque, possiamo concludere che esistono elementi caratterizzanti una professione intellettuale che, a parer nostro, risultano assenti in quelle attività di servizi che, anche laddove avessero profili intellettuali, non ne condividono la natura. In virtù di ciò esse trovano i loro riferimenti normativi nelle norme codicistiche relative al lavoro autonomo, mentre le attività professionali nel capo specifico e sono regolamentate in ordinamenti professionali atti a fornire elementi di garanzia e di tutela della fede pubblica.

Risulta evidente, allora, che la professione si concretizza in un complesso di atti, di regole (deontologiche, ma anche tariffarie) e di controlli deontologici e disciplinari che la rendono una ed univoca distinta dai singoli atti nei quali essa si articola.

15 In effetti, come insegna l'orientamento tradizionale, l'appartenenza all'Ordine limita e orienta l'attività del professionista in ragione delle regole poste dall'ordinamento professionale a tutela della collettività.

16 Corte Costituzionale 3 novembre 2005, n. 405.

CONCLUSIONI

In virtù di quanto esposto, si rende necessario un lavoro di approfondimento, compilativo prima e di ricerca poi, per ricostruire interamente i presupposti delle asserzioni esposte e consentire di contribuire in modo sostanziale ad ogni dibattito sul tema.

Riteniamo invero, le nostre osservazioni essenziali per confutare a quanti impropriamente vengono menzionati come appartenenti ad una professione non regolamentata¹⁷ il carattere stesso della professionalità dell'attività da essi svolta, atteso che il termine "professione" assume significato solo nella accezione sopra delineata.

Non si può che giungere infatti a simili conclusioni combinando la previsione dell'art. 33 Cost., norma cardine del sistema delle professioni intellettuali, con le norme del codice civile che specificamente le disciplinano¹⁸.


Allegato - versione semplificata ad uso e consumo della comunicazione mediatica

17 E' nostra opinione che appartengono alle cc.dd. professioni non regolamentate solo coloro che pur avendo superato l'esame di Stato non siano tenuti ad osservare le regole di un ordinamento professionale perché inesistente. Restano esclusi, dunque, gli appartenenti alle libere associazioni.

18 Occorre non trascurare, infine, la circostanza che gli artt. 2230, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236 e 2237 c.c., nell'ambito dei quali vengono individuate le caratteristiche e la disciplina privatistica della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, facciano espresso riferimento alla prestazione d'opera intellettuale, mentre gli artt. 2229, 2231 e 2238 c.c. si occupino dell'esercizio (o attività) professionale (con chiari riferimenti alla disciplina giuspubblicistica). Lo stesso legislatore sembra darci ragione quando nell'art. 2751-bis c.c. non casualmente, distingue il professionista da "ogni altro prestatore d'opera intellettuale". Ad *adjuvandum* può citarsi la summenzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, seppur con altri intenti, parla di attività di professione intellettuale.



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



**Dott. Corongiu,
Rappresentante del movimento Abilitazionefarmaciactfitalia.**

Egredi membri della commissione cultura,

Sono il Dott. Corongiu,
Rappresentante del movimento Abilitazionefarmaciactfitalia.

Vi scrivo in visione della scadenza del 06/05/2021 una memoria inerente le disposizioni transitorie dell' Art. 5 del DdL 2751:

- tutti i tirocini già eseguiti devono essere riconosciuti dalle università come abilitanti, senza specificarne CFU e/o ore, al fine di tutelare tutti gli ordinamenti, anche i più vecchi, che han subito variazioni di ore o CFU di tirocinio nel tempo.

- Nel caso l'ordinamento non preveda un tirocinio, anche breve, nel proprio piano di studi, un laureato potrà svolgere un tirocinio extracurricolare (ad es. Di 500 ore) su disposizione e riconoscimento dell'ordine professionale competente.

Presentando le ore di tirocinio extracurricolare svolte insieme al certificato di laurea, di qualsiasi ordinamento antecedente ed equipollente, potrà ottenere così l'abilitazione alla professione.

Il suggerimento sovracitato è indicato per tutte le lauree, al fine di semplificare l'iter burocratico nel rispetto delle leggi, ed includere tutti gli ordinamenti universitari di qualsiasi corso di studi.

Cordialità,

Gian Luca Corongiu
Medical representative/ PharmD